

CENTRO DI STUDI SULLA CIVILTÀ DEL TARDO MEDIOEVO  
SAN MINIATO



Collana di Studi e Ricerche

14

DEFORMITA' FISICA  
E IDENTITA' DELLA PERSONA  
TRA MEDIOEVO ED ETA' MODERNA

Atti del XIV Convegno di studi organizzato  
dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo  
San Miniato 21-23 settembre 2012

a cura di  
GIAN MARIA VARANINI

Firenze University Press  
2015

PIETRO SILANOS  
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

*HOMO DEBILIS IN CIVITATE*. INFERMITÀ FISICHE E  
MENTALI NELLO SPETTRO DELLA LEGISLAZIONE  
STATUTARIA DEI COMUNI CITTADINI ITALIANI

1. DIRITTO MEDIEVALE E INFERMITÀ FISICHE E MENTALI: UNA  
STORIA DA SCRIVERE

«Deformitas non attenditur, nec eius ratio habetur in hominibus de iure civili»<sup>1</sup>. A metà del XIV secolo Alberico da Rosciate liquidò così nel suo *Alphabetum*, più noto come *Dictionarium iuris tam civilis quam canonicis* – uno dei primi grandi tentativi medievali di lessicografia giuridica –, il problema della deformità fisica, sottolineando come essa fosse una questione di cui i civilisti non si occupavano<sup>2</sup>. Nel medesimo *Dictionarium* uno spazio maggiore dedicò, invece, al lemma *infirmetas* del quale, soprattutto a partire da riferimenti al diritto canonico e al sapere medicale, presentò l'ampia gamma semantica che va dalla debilità fisica (*infirmetas corporis*) all'invalidità mentale (*dementia*) sino al peccato (*infirmetas animi*)<sup>3</sup>. Il commentatore bergamasco prese in considerazione anche alcune forme specifiche di invalidità fisica o men-

<sup>1</sup> ALBERICI DE ROSATE *Dictionarium iuris tam civilis quam canonicis...*, Venetiis, Apud Guerreos fratres 1573, f. 152.

<sup>2</sup> Su Alberico da Rosciate cfr. da ultimo la voce biografica di C. STORTI, *Alberico da Rosciate*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, vol. I, dir. da I. Biorocchi, E. Cortese, A. Mattone e M.N. Miletta, Bologna 2013, pp. 20-23, dove si trovano le più aggiornate indicazioni bibliografiche. Sul tema della deformità corporea cfr. L. HOLDEN, *Forms of Deformity*, Sheffield 1991 e (*De*)formierte Körper. Die Wahrnehmung und das Andere im Mittelalter/Corps (Dé)formés: Perceptions et l'Altérité au Moyen-Âge. Interdisziplinäre Seminar (Straßburg, 19. März 2010), hg. von G. Antunes-B. Reich, Göttingen 2012.

<sup>3</sup> I riferimenti all'*infirmetas* sono diversi e riguardano in particolare, sotto un profilo giuridico, la tutela degli invalidi («infirmi tolerentur») e il riconoscimento delle invalidità fisica e mentale come condizioni che esentano dalla pena e dispensano dalla colpa («infirmetas corporis excusat a poena iudicis» o «infirmetas mentis, quae est dementia, excusat a culpa et a pena»). Cfr. ALBERICI DE ROSATE *Dictionarium iuris*, ff. 353-354.

tale. Per quanto riguarda il mutismo, ad esempio – di cui Alberico si chiedeva «an sit morbositas» –, i problemi cui fece cenno riguardavano principalmente la sfera dello *ius commune* della Chiesa – la possibilità o meno di richiedere i sacramenti o di contrarre matrimonio – ma anche quella propria del diritto privato, come i dubbi circa la capacità di esprimere volontà testamentarie<sup>4</sup>. Quesiti simili erano posti anche dalla condizione di un soggetto affetto da sordità – sul cui *status* di malato Alberico non sembra dubitare («surdus numeratur inter imbecilles»)<sup>5</sup> – o da cecità al quale è riconosciuta piena capacità giuridica di fare testamento («caecus potest concedere testamentum secundum formam legis» o «caecus potest testari secundum formam statuti»)<sup>6</sup>. L'infermità mentale è anch'essa contemplata nel *Dictionarium* e assume sfumature diverse a seconda della terminologia presa in esame. L'*amentia* o follia, ad esempio, è annoverata tra quelle condizioni di non imputabilità di un crimine («malum ex amentia factum non imputatur»)<sup>7</sup>, a ragione del fatto che essa presuppone l'*ignorantia iuris*. Osserva infatti Alberico:

*ignorantia iuris, aut est omnino invincibilis et involuntaria. Quando scilicet aliquis sine culpa sua scire non potest, sicut in infantibus et amentibus a nativitate. Et tunc excusat a toto*<sup>8</sup>.

La *dementia*, anch'essa sinonimo di insanità mentale o malessere psicologico – definita come l'incapacità di esprimere una propria volontà («demens dicitur qui nescit exprimere quid velit») –, sembra essere considerata, invece, solo per questioni inerenti il diritto canonico come il matrimonio e gli ordini sacri<sup>9</sup>.

Partire dalle sintetiche definizioni relative a stati di infermità fisica o mentale in un dizionario di dichiarata natura giuridica, che un commentatore come Alberico da Rosciate compose alla fine di una lunga esperienza nel campo della pratica del diritto, ha il senso di mostrare quali potevano essere i nodi problematici essenziali che condizioni di invalidità ponevano alla riflessione di un giurista della fine del Medioevo. Alberico oltretutto non salì mai in cattedra ma si dedicò piuttosto all'avvocatura

<sup>4</sup> Ivi, f. 500.

<sup>5</sup> Ivi, f. 799.

<sup>6</sup> Ivi, ff. 97-98.

<sup>7</sup> Ivi, f. 42.

<sup>8</sup> Ivi, f. 337.

<sup>9</sup> Ivi, f. 175.

e all'attività diplomatica per il suo comune, Bergamo, gli statuti del quale contribuì a riformare tra il 1331 e il 1333. La sintesi operata nel *Dictionarium*, perciò, non si presenta semplicemente come un esercizio di erudizione accademica che compendia la dottrina giuridica precedente insieme a conoscenze tratte da altri rami del sapere come la medicina, la teologia o la filosofia naturale, ma piuttosto come il frutto di un'osservazione sul campo dei problemi che la realtà poneva alla *scientia iuris*.

Per un saggio che si prefigge di indagare la percezione dell'infermità nel diritto municipale dei comuni cittadini italiani e la sua disciplina giuridica, il contributo di un giurista quale Alberico – che oltretutto portò a termine intorno al 1360 le *Quaestiones statutorum*, «punto di arrivo e di conclusione di un ciclo di trattazioni in tale materia avente il suo inizio alla fine del Duecento con le *Questiones* di Alberto Gandino da Crema», nelle quali affrontò «l'immensa casistica offerta dalla legislazione statutaria e dalla sua applicazione»<sup>10</sup> – appare, dunque, un punto di partenza interessante.

Tuttavia, l'impressione che si ricava dallo spoglio sistematico del *Dictionarium* è di un apparente scarso interesse per il tema. Le notizie, scarse, riguardano per lo più questioni di diritto canonico, tantoché quello che Alberico afferma in merito al disinteresse dei civilisti per il tema della *deformitas* fisica potrebbe essere ricondotto, con le dovute cautele, anche al tema più generale dell'invalidità fisica o mentale. Il diritto civile medievale parrebbe, dunque, non essersi particolarmente occupato delle debilità corporee, accogliendo così un'eredità romanistica sulla quale, ormai vent'anni orsono, ha scritto stimolanti riflessioni Jean-Pierre Baud<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> L. PROSDOCIMI, *Alberico da Rosate*, in *Dizionario biografico degli italiani*, I, Roma 1960, pp. 656-657, in particolare p. 656. Sulle *Quaestiones statutorum* di Alberico da Rosciate si veda in particolare C. STORTI, *Prassi, dottrina ed esperienza legislativa nell'“Opus statutorum” di Alberico da Rosciate*, in *Confluence des droits savants et des pratiques juridiques. Actes du colloque de Montpellier (12-14 décembre 1977)*, Milano 1979, pp. 435-489 e D. QUAGLIONI, *Legislazione statutaria e dottrina della legislazione nel pensiero giuridico del Trecento italiano: le “Quaestiones statutorum” di Alberico da Rosciate (c. 1290-1360)*, in ID., *Civilis sapientia. Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra Medioevo ed Età moderna*, Rimini 1989 (Università, 21), pp. 14-34.

<sup>11</sup> J.-P. BAUD, *L'affaire de la main volée. Une histoire juridique du corps*, Paris 1993 (di cui esiste una traduzione italiana da cui si cita, *L'affaire della mano rubata. Una storia giuridica del corpo*, a cura di C.M. Mazzoni, Milano 2003 [Derive], in particolare pp. 53-63). Secondo un'altra prospettiva, più attenta al rapporto tra professione medica e dottrina giuridica, Enrico Sandrini ha recentemente eviden-

Una simile sensazione si ha quando si sposta l'attenzione dalle fonti coeve alla storiografia: eccezion fatta per le pionieristiche ricerche di Mario Ascheri sulle riflessioni dei giuristi tardomedievali e della prima Età moderna nei confronti delle epidemie di peste<sup>12</sup>, l'accostamento di questi due ambiti di ricerca solo così apparentemente lontani – storia del diritto medievale e storia del corpo deforme o più generalmente invalido – sembrerebbe suggerire l'ipotesi che ci si trovi di fronte a una storia ancora tutta da scrivere<sup>13</sup>. Anche quando lo sguardo si spo-

ziato, in riferimento al diritto romano, il medesimo punto di vista del Baud: «[...] la medicina, seppur coltivata ed oggetto di studi, non andava soggetta ad una disciplina da parte dell'autorità; né tantomeno quest'ultima con una forma d'attenzione al sociale *ante litteram*, aveva istituito un differente sistema di sovvenzioni pubbliche capillari [...]». Più avanti l'autore osserva ancora: «né essa [la medicina] godeva di eccezionale stima, e neppure era considerata superiore per nobiltà e dignità intellettuale rispetto a tanti altri mestieri o professioni». Cfr. E. SANDRINI, *La professione medica nella dottrina del diritto comune, secoli XIII-XVI*, vol. I, Padova 2008 (Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza. Università degli studi di Parma. Nuova serie, 41), pp. 9-20, in particolare p. 13. Il disinteresse del diritto romano per la scienza medica potrebbe essere un riflesso della medesima distanza nei confronti della disciplina giuridica del corpo in genere e del corpo malato in particolare. Quando lo sguardo si sposta sullo statuto giuridico della follia nel diritto romano del periodo classico e postclassico emergono, invece, alcune differenze significative: cfr. F. ZUCCOTTI, "*Furor haereticorum*". *Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano*, Milano 1992 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza, pubblicazioni dell'Istituto di diritto romano, 26), pp. 48-57.

<sup>12</sup> M. ASCHERI, *I giuristi e le epidemie di peste (secoli XIV-XVI)*, Siena 1997 (Documenti di storia, 23) e ID., *Il diritto europeo dei «dottori» (secoli XIV-XVI): al di là dei provvedimenti locali contro le epidemie*, in *The Regulation of Evil. Social and Cultural Attitudes to Epidemics in the Late Middle Ages*, a cura di A. Paravicini Bagliani e F. Santi, Firenze 1998 (Micrologus' Library, 2), pp. 145-157.

<sup>13</sup> Nessun riferimento si trova ad esempio in opere di sintesi relative alla storia del diritto europeo medievale. Si veda, ad esempio, F. CALASSO, *Medioevo del diritto*: vol. I: *Le fonti*, Milano 1954; E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, 2 voll., Roma 1995; J. GAUDEMET, *Les naissances du droit. Le temps, le pouvoir et la science au service du droit*, Paris 2006<sup>4</sup> (Precis Domat); A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007 (Collezione di testi e di studi. Diritto); M. ASCHERI, *The Laws of Late Medieval Italy (1000-1500). Foundations for a European Legal System*, Leiden-Boston 2013 (European History and Culture). Un'eccezione risulta il volume di ID., *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991 (Università, 26), in particolare il capitolo V (pp. 157-180) dedicato a un tema praticato più volte dall'autore, vale a dire *La risposta del diritto comune alle epidemie di peste*.

sta sul più recente campo di ricerca dei cosiddetti *disability studies* – inaugurato intorno agli anni Settanta del secolo scorso ma che solo recentemente ha attirato l'interesse della medievistica internazionale<sup>14</sup>

<sup>14</sup> La riflessione della medievistica sul tema della disabilità è relativamente recente. Un primo approccio storico-antropologico al problema dell'infermità fisica e mentale che tenesse conto del periodo medievale – esclusi gli studi di storia della medicina spesso viziati, tuttavia, da pregiudizi ormai desueti sull'Età di mezzo – fu approntato a metà degli anni Novanta da Henri-Jacques Stiker nel suo *Corps infirmes et sociétés*, Paris 2013<sup>3</sup> (Idem), in particolare, per i secoli medievali, le pp. 83-114. Essendo un antropologo, tuttavia, Stiker appoggiò la ricostruzione della sua storia dell'infermità nella civiltà occidentale più sulla letteratura storiografica che su un'analisi filologica delle fonti coeve. Tali rilievi critici sono stati espressi da Irina Metzler nell'introduzione della sua opera che costituisce, di fatto, il primo quadro critico del problema della disabilità fisica in relazione ai secoli medievali (I. METZLER, *Disability in Medieval Europe. Thinking about physical impairment during the high Middle Ages, c. 1100-1400*, London-New York 2006, in particolare, per i rilievi critici allo Stiker, alle pp. 16-18). Dal contributo della Metzler si è sviluppato un vero e proprio filone storiografico che ha trovato nel simposio statunitense di Kalamazoo il contesto di un primo articolato dibattito scientifico e che ha avuto come esito la costituzione nel 2008 della *Society for the Study of Disability in the Middle Ages* con sede alla Washington University in St. Louis (<http://pages.wustl.edu/ssdma>). Nel 2008, coordinato dalla prof.ssa Cordula Nolte, è stato attivato anche presso l'Universität Bremen un progetto internazionale – denominato *Homo debilis* – che raccoglie secondo un approccio interdisciplinare storici, antropologi, sociologi, storici dell'arte e della letteratura di diverse università europee e americane (<http://www.homo-debilis.de/>). Alcuni volumi miscelanei costituiscono i primi frutti storiografici di tale filone di studi. Cfr. in particolare *Homo debilis. Behinderte – Kranke – Versehrte in der Gesellschaft des Mittelalters*, hg. von C. Nolte, Korb 2009 (Studien und Texte zur Geistes- und Sozialgeschichte des Mittelalters, 3); *Disability in the Middle Ages. Reconsiderations and Reverberations*, ed. by J. R. Eyler, Farnham 2010; *Madness in Medieval Law and Custom*, ed. by W.J. Turner, Leiden-Boston 2010 (Later Medieval Europe, 6); *The Treatment of Disabled Persons in Medieval Europe: Examining Disability in the Historical, Legal, Literary, Medical, and Religious Discourses*, ed. by T.V. Pearman, W.J. Turner, Lewiston 2011; *Phänomene der „Behinderung“ im Alltag – Bausteine zu einer Disability History der Vormoderne*, hg. von C. Nolte, Affalterbach 2013 (Studien und Texte zur Geistes- und Sozialgeschichte des Mittelalters, 8). Si veda, inoltre, il più recente lavoro di I. METZLER, *Social History of Disability in the Middle Ages. Cultural Considerations of Physical Impairment*, London 2013 (Routledge Studies in Cultural History). Per un quadro di sintesi di questo nuovo ambito di ricerca della medievistica internazionale e per i problemi metodologici ad esso connessi cfr. C. NOLTE, „Behindert“, beeinträchtigt, „bresthaftigen leibs“ im Mittelalter. Bemerkungen zu einem aktuellen Forschungsfeld, «Medizin, Gesellschaft und Geschichte», 28 (2009), pp. 9-20; J. SINGER, *Disability Studies, in de Gruyter Encyclopedia: Concepts, Methods, and Trends in Medieval Studies*, ed. A. Classen, Berlin-New York 2010, pp. 424-426, ID., I. METZLER, *Disabil-*

– i problemi relativi al binomio diritto-invalidità fisica sembrano non essere stati ancora particolarmente frequentati<sup>15</sup>. A partire da tale *status quaestionis* si svolgono le considerazioni di questo saggio che vanno intese perciò come una prima esplorazione su un terreno non ancora battuto, almeno dalla storiografia italiana.

*ity in the Middle Ages. Impairment at the Intersection of Historical Inquiry and Disability Studies*, «History compass», 9 (2011), pp. 45-60 e J. SINGER, *Disability and the social body*, in «Postmedieval: a journal of medieval cultural studies», 3 (2012), pp. 135-141. Più in generale sui *disability studies* cfr. D. GOODLEY, *Disability studies. An interdisciplinary introduction*, London 2011. È in corso di pubblicazione per l'editore Didymos anche un primo dizionario sul tema della *Dis/ability History*. Cfr. *Handbuch der Dis/ability History der Vormoderne*, hg. von C. Nolte, B. Frohne, U. Halle e S. Kerth, Affalterbach 2016, in corso di pubblicazione. Per un quadro aggiornato della produzione storiografica sul tema cfr. la sezione *Publikationen* del sito web *Homo debilis* (<http://www.homo-debilis.de/publikation/index-en.html>).

<sup>15</sup> Alla fine degli anni Ottanta Laurent Mayali aveva offerto una prima panoramica delle considerazioni svolte da canonisti e civilisti medievali intorno al tema della follia: L. MAYALI, *La folie et la norme dans la science juridique au Moyen Âge*, «Rechtshistorisches Journal», 6 (1987), pp. 211-229. Nel volume curato da Wendy Turner, focalizzato anch'esso più sulla disciplina giuridica delle malattie mentali, si trova un primo approccio al problema del rapporto diritto-corpo/mente malato/a in alcune fonti giuridiche medievali come la *common law* inglese, le consuetudini di alcune città francesi e il diritto bizantino. Proprio nell'introduzione il curatore, evidenziando lo scopo del volume, denuncia allo stesso tempo la mancanza di ricerche approfondite in questa direzione (W.J. TURNER, *Introduction*, in *Madness in Medieval Law and Custom*, pp. 1-16). Cfr. in particolare, nel medesimo volume, i saggi di ID., *Town and Country: A Comparison of the Treatment of the Mentally Disabled in Late Medieval English Common Law and Chartered Boroughs*, ivi, pp. 17-38 e di M. TRENCHARD-SMITH, *Insanity, Exculpation and Disempowerment in Byzantine Law*, ivi, pp. 39-56. Cfr. anche A. PFAU, *Protecting or Restraining? Madness as a Disability in Late Medieval France*, in *Disability in the Middle Ages. Reconsiderations and Reverberations*, pp. 93-104. Nel suo recente volume (*Social History of Disability in the Middle Ages*) la Metzler ha dedicato un intero capitolo al rapporto *disability*-diritto (*Law*, pp. 12-35), ma l'attenzione della studiosa si è soffermata principalmente sulle disabilità prodotte dalle pratiche di mutilazioni nelle procedure giudiziali, tema affrontato in questo volume nel saggio di Andrea Zorzi. Tre anni dopo la pubblicazione curata da Wendy Turner la storiografia anglosassone ha prodotto un'altra raccolta di saggi curata da Cory James Rushton, frutto di alcune sessioni tenutesi nell'annuale congresso di Leeds, sul tema specifico del rapporto *disability-medieval law* (*Disability and Medieval Law. History, Literature, Society*, ed. by C.J. Rushton, Cambridge 2013). Come esplicita il curatore nella prefazione, si tratta anche in questo caso di un primo tentativo per tematizzare un problema non ancora approfondito dalla medievistica internazionale.

## 2. LO STATUTO DEL COMUNE CITTADINO: UNA FONTE PROBLEMATICA

La fonte che si intende prendere in esame in questa sede è lo *ius proprium* di alcuni comuni cittadini italiani espresso nella raccolta statutaria, fonte che presenta per la sua stessa natura problemi metodologici che sono ancora oggi oggetto di discussione tra storici e storici del diritto<sup>16</sup>. Innanzitutto, proprio perché lo statuto si offre, come osservato da Rolando Dondarini, come un «codice normativo a raggio limitato teso a recepire le istanze di comunità circoscritte» la cui genesi è da ricercare nelle «esigenze di gestione di società articolate e complesse che nel loro sviluppo si trovarono necessariamente a dover regolare la convivenza secondo aspetti, criteri e riscontri particolari e locali»<sup>17</sup>, occorre considerarne preliminarmente la storicità. Un libro di statuti si presenta sempre come un'istantanea della riflessione e della prassi normativa di una comunità particolare in un dato contesto storico e riflette dunque le esigenze di ordinamento politico e sociale di quel frangente spazio-temporale determinato in cui è stato redatto o riformato<sup>18</sup>. Sottolineare tale elemento, seppur lapalissiano, è tanto

<sup>16</sup> Non potendo indicare la sconfinata bibliografia sull'argomento mi limito qui a rinviare ai recenti affreschi storiografici – nei quali si rinvia a ulteriore bibliografia – dipinti da D. QUAGLIONI, *Un bilancio storiografico*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo. VII Convegno del Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative (Ferrara, 5-7 ottobre 2000)*, a cura di R. Dondarini, G.M. Varanini e M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 11-20 e da M. ASCHE-RI, *Agli albori della primavera statutaria*, in *Il diritto per la storia. Gli studi giuridici nella ricerca medievistica*, a cura di E. Conte e M. Miglio, Roma 2010 (Nuovi studi storici, 83), pp. 19-33. I due volumi della *Bibliografia statutaria italiana*, curati dalla Biblioteca del Senato della Repubblica e dal Comitato Italiano per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative, rimangono il punto di riferimento bibliografico sul tema: *Bibliografia statutaria italiana*, vol. I: 1985-1995, Roma 1998 e *Bibliografia statutaria italiana*, vol. II: 1996-2005, Roma 2009.

<sup>17</sup> R. DONDARINI, *Lo statuto comunale come strumento di trasmissione dell'immagine politica ed etica della città*, in *Imago Urbis. L'immagine della città nella storia d'Italia. Atti del convegno internazionale (Bologna, 5-7 settembre 2001)*, a cura di F. Bocchi e R. Smurra, Roma 2003 (I libri di Viella. Arte), pp. 271-284, in particolare p. 271.

<sup>18</sup> Nel suo volume, che ha costituito alla fine degli anni Sessanta un punto di svolta negli studi sul diritto municipale, Mario Sbriccoli osservava a proposito: «Non esiste "lo statuto", come non esiste "il comune": i tipi storici che manifestazioni come queste assumono sono tanto vari e differenziati che, se è legittimo



più importante quando si intende procedere a un'analisi comparata di norme disciplinanti un certo ambito della vita sociale – in questo caso condizioni di debilità e infermità fisica o mentale – contenute in codici statutari di aree geografiche differenti e di contesti cronologici diversi.

Il libro degli statuti oltre a essere espressione di un dato contesto si offre tuttavia anche come una fonte soggetta alla legge della sedimentazione, per usare una terminologia della ricerca archeologica, perché in esso sono contemplate norme precedenti al contesto storico in cui è redatto. Dunque, esso necessita di una contestualizzazione ma anche di uno 'scavo stratigrafico' che metta in luce, là dove possibile, le norme che si conservano e quelle che si perdono in quel continuo procedimento della tecnica legislativa di adattamento della norma alla realtà. Proprio il suo carattere storicamente definito si può presentare anche come un limite, perché non permette sempre di conoscere quali rubriche furono abrogate e le ragioni di tali abrogazioni.

Dagli statuti di Parma del 1255 – uno dei casi che si prenderanno in esame in questo studio –, ad esempio, si desume con sicurezza che alcune norme furono presenti anche in quelli riformati nel 1233, altre in una redazione ancora precedente del 1226, ma allo stesso tempo non si conoscono quali di queste il diritto statutario parmense perse nell'arco di venti anni e se tra di esse furono presenti alcune che interessano il tema che si intende affrontare. Diversamente, negli statuti cittadini del 1347 ricomparvero norme, presenti nei libri più antichi conservati, che però non sono inserite nelle redazioni intermedie: storicizzazione, dunque, sia in un senso sincronico che diacronico.

Un altro problema che tale fonte pone all'attenzione dello storico riguarda il suo rapporto con la tradizione normativa. Come hanno mostrato le ricerche di Hagen Keller e del gruppo del *Sonderforschungsreich* 231 da lui diretto a Münster tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta del secolo scorso sugli statuti delle città dell'Italia settentrionale, la trasformazione a cavaliere tra XII e XIII secolo di una tradizione normativa, per lo più conservata e tramandata dalla me-

astrarne un paradigma fondato su tendenze generali o connotazioni comuni, non sempre però è corretto attribuire al fenomeno nel suo complesso le caratteristiche che si possono estrarre dall'analisi di questa o quella sua manifestazione» (M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969 [Università di Macerata. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 1], p. 22). Cfr. su questo aspetto anche C. STORTI, *Gli statuti tra autonomie e centralizzazioni nel medioevo*, in *Il diritto per la storia*, pp. 35-52.

moria, in legge scritta segnò profondamente una nuova concezione dell'ordinamento giuridico<sup>19</sup>. In questo frangente storico il diritto assunse una struttura nuova: nella città «solo ciò che *era* fissato nel libro *costituiva* diritto vincolante» e chi era preposto alla sua guida, il podestà, giurava di far rispettare le prescrizioni e i divieti contenuti nel libro degli statuti<sup>20</sup>.

Tuttavia il porsi di un diritto scritto, espressione della volontà politica di chi governava la *civitas*, non riuscì a costringere la totalità dell'esperienza giuridica entro i confini dello *ius* compilato nello statuto. Ciò è testimoniato, ad esempio, dalla convivenza di quest'ultimo con la consuetudine, «*summa* di norme tramandate e di aspettative sociali non esplicite, ma ben determinate» che «non si *lasciava* mai mettere completamente per iscritto»<sup>21</sup>. Perciò, anche il nuovo siste-

<sup>19</sup> Si veda su questo argomento *Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit. Die Handschriften von Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera*, hg. von H. Keller, J. W. Busch, München 1991 (Münstereische Mittelalter-Schriften, 68); *Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung*, hg. von H. Keller, T. Behrmann, München 1995 (Münstereische Mittelalter-Schriften, 68); H. KELLER, *Gli statuti dell'Italia settentrionale come testimonianza e fonte del processo di affermazione della scrittura nei secoli XII e XIII*, in *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albin, Torino 1998 (I florilegi, 12), pp. 61-94; H. KELLER, *Vorschrift, Mitschrift, Nachschrift. Instrumente des Willens zu vernunftgemäßem Handeln und guter Regierung in den italienischen Kommunen des Duecento*, in *Schriftlichkeit und Lebenspraxis im Mittelalter. Erfassen, Bewahren, Verändern*, hg. von Id., C. Meier, T. Scharf, München 1999 (Münstereische Mittelalter-Schriften, 76), pp. 25-41. Una raccolta in traduzione italiana di alcuni contributi dello storico tedesco si trova ora in H. KELLER, *Il laboratorio politico del comune medievale*, Napoli 2014 (Nuovo Medioevo, 96).

<sup>20</sup> Id., *Tradizione normativa e diritto statutario in "Lombardia" nell'età comunale*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, a cura di G. Rossetti, Napoli 2001 (Europa mediterranea. Quaderni, 15), pp. 159-173, in particolare pp. 164-166.

<sup>21</sup> Ivi, pp. 165-166. Cfr. su questo anche M. ASCHERI, *Statuti, legislazione e sovranità: il caso di Siena*, in *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna. Atti della XXX settimana di studio (11-15 settembre 1989)*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1991 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderni, 30), pp. 145-194, in particolare pp. 189-191 e, dello stesso autore, *Statuti e consuetudini tra storia e storiografia*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, pp. 21-31 e ID., *Ancora tra consuetudini e statuti: prime esperienze (secoli X-XII) e precisazioni concettuali*, in *Pensiero e sperimentazioni isti-*

ma giuridico cittadino basato su leggi positive scritte rimase inserito ugualmente in un orizzonte giuridico più ampio, in cui molto era semplicemente ovvio oppure dato per scontato inconsapevolmente o regolato da altre fonti normative come il più ampio *ius commune*<sup>22</sup>. Dunque, un approccio critico al problema non può non tener conto di quest'altra parzialità degli *statuta*. Essi diventarono sì diritto vincolante ma non riuscirono a coprire tutto lo spazio normativo della città, continuando a convivere con una pluralità di ordinamenti giuridici diversi<sup>23</sup>.

Se le disposizioni del diritto statutario non sono che una parte del patrimonio normativo della città ciò significa che quando il diritto cittadino scritto, inserito nel codice degli statuti, interviene in misura ridotta o non interviene per nulla per ordinare un determinato problema questo non vuol dire che la comunità non abbia coscienza di esso e che non abbia a disposizione altre fonti del diritto ove attingere risposte per la sua soluzione o non abbia trovato altre strade normative, anche scritte, per affrontarlo. Già nel XIII secolo, infatti, apparve chiaro che non era possibile mettere per iscritto nel codice dello statuto tutto quello che determinava il comportamento sociale. Esistevano, infatti, altre 'scritture' della città capaci di veicolare leggi e ordinamenti. Come hanno messo in luce gli studi di Marita Blattman, infatti, soprattutto a partire dal tardo XIII secolo, «il codice degli statuti *esercitò* la sua azione in mezzo

*tuzionali nella 'Societas Christiana' (1046-1250). Atti della sedicesima Settimana internazionale di studio (Mendola, 26-31 agosto 2004)*, a cura di G. Andenna, Milano 2007 (Storia. Ricerche, 35), pp. 167-198. Cfr. anche G. GARANCINI, *Consuetudo et statutum ambulat pari passu. La consuetudine nei diritti italiani del Basso Medioevo*, «Rivista di storia del diritto italiano», 58 (1985), pp. 19-55.

<sup>22</sup> Sulla non perfetta sovrapponibilità tra 'diritto urbano' e 'statuto urbano' cfr. G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti, città, territori in Italia e Germania*, pp. 7-45, in particolare p. 13.

<sup>23</sup> Su questo carattere dell'ordinamento giuridico medievale cfr. P. GROSSI, *Un diritto senza stato (la nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale)*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 25 (1996), pp. 267-284, in particolare pp. 277-283 e ID., *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 2011<sup>6</sup> (Collezione storica), pp. 229-235, in particolare a p. 232 dove osserva che lo statuto «non può mai essere considerato come un prodotto isolato ed astratto ma in stretta dialettica con la presenza universale e onnivale dello *ius commune*, presupponente questa immancabile presenza, immancabile come l'aria che si respirava in ogni città e che ogni città aveva comune con il mondo intiero».

ad un insieme di altri documenti»<sup>24</sup> – protocolli di consiglio, *consilia* di esperti, ordinanze speciali, decreti dei signori – che, pur non avendo la pretesa di ‘assolutezza’ del diritto statutario, costituirono ugualmente strumenti giuridici essenziali nelle mani di chi governava per affrontare problemi in determinati ambiti specifici. Tale considerazione, naturalmente, suggerisce ulteriori piste di ricerca che potrebbero costituire un altro capitolo della storia del binomio diritto-invalidità fisica.

Come si evince da questo breve quadro problematico relativo alla fonte presa in esame la ricostruzione che si appronterà – chi scrive ne è cosciente – può essere viziata fin dall’origine da frammentarietà e incompletezza<sup>25</sup>, anche perché l’analisi delle norme contenute in uno statuto cittadino poco informa, ad esempio, sugli effetti che ha prodotto la loro applicazione. Essa dovrà inevitabilmente essere integrata in futuro da altre indagini che analizzino il binomio diritto-invalidità fisica, ad esempio, nelle opere dei glossatori o dei commentatori tardomedievali – che furono il *medium* attraverso il quale la grande eredità del diritto romano fu veicolata e costantemente ripensata –; per quanto riguarda l’attuazione delle disposizioni statutarie nella prassi, negli atti processuali; ancora, nella documentazione prodotta dagli uffici deputati all’applicazione della normativa.

Ugualmente, questa prima incursione nel campo di una fonte particolare come quella statutaria non solo può permettere di iniziare a illuminare i contorni di un tema ancora tutto da scoprire, non foss’altro perché lo statuto, essendo una fonte fedele alla prassi, può mostrare anche «le sordità della scienza rispetto alle richieste della vita quotidiana»<sup>26</sup>, ma può offrire anche un’immagine del progetto politico in senso ampio che una certa comunità espresse in una data fase della propria storia, in particolare in relazione alla disciplina di un problema sociale quale quello dell’infermità fisica o mentale<sup>27</sup>; come rappresen-

<sup>24</sup> M. BLATTMANN, *Aderenza alla realtà, rilevanza pratica e impiego effettivo degli statuti tedeschi e italiani (secoli XII-XIV)*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell’Europa medievale*, pp. 117-132, in particolare p. 129.

<sup>25</sup> Mario Ascheri ha messo in guardia da tali rischi in ASCHERI, *Statuti, legislazione e sovranità*, p. 189. Ugualmente GROSSI, *L’ordine giuridico medievale*, pp. 231-232.

<sup>26</sup> Ivi, p. 232.

<sup>27</sup> Su questo livello di analisi di uno statuto cfr. F. BOCCHI, *Prolusione*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa del medioevo. Atti del convegno nazionale di studi (Cento, 6-7 maggio 1993)*, a cura di R. Dondarini, Ferrara 1995 (Deputazione Provinciale ferrarese di Storia Patria. Atti e memorie, s. IV, 11), pp. 29-34, in particolare p. 31.

tasse, perciò, l'ordine del convivere civile e quali priorità individuasse per realizzare il bene comune<sup>28</sup>.

Gli statuti presi in esame, come accennato, riguardano aree geografiche e periodi cronologici diversi. Dell'Italia settentrionale sono stati considerati quelli veronesi – nelle redazioni del 1276, con le aggiunte e correzioni fino al 1323<sup>29</sup>, e del 1327<sup>30</sup> –, quelli bergamaschi del 1331<sup>31</sup> e del 1353<sup>32</sup>, quelli eporediesi del 1329 – con le *additiones* sino al 1379<sup>33</sup> –, quelli vercellesi del 1241<sup>34</sup>, quelli milanesi del 1396 approvati da Giangaleazzo Visconti – nella versione completa dell'Archivio dell'Ospedale Maggiore di Milano redatta nel 1481<sup>35</sup> – e quelli parmensi nelle diverse redazioni che vanno dal 1255 al 1347<sup>36</sup>. Dell'Italia

<sup>28</sup> Si veda di recente *Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel Basso medioevo. Atti del XLVIII Convegno storico internazionale (Todi, 9-12 ottobre 2011)*, Spoleto 2012 (Atti dei Convegni del Centro italiano di studi sul basso Medioevo – Accademia Tudertina. Nuova serie, 25).

<sup>29</sup> *Gli statuti veronesi del 1276 colle correzioni e le aggiunte fino al 1323*, 2 voll., a cura di G. Sandri, Venezia 1940-1959 (Monumenti storici pubblicati dalla Depurazione di storia patria per le Venezie, 3 e 13).

<sup>30</sup> *Statuti di Verona del 1327*, 2 voll., a cura di S.A. Bianchi, R. Granuzzo, G.M. Varanini e G. Mariani Canova, Roma 1992 (Corpus statutario delle Venezie, 8/I-II).

<sup>31</sup> *Lo statuto di Bergamo del 1331*, a cura di C. Storti Storchi, Milano 1986 (Fonti storico-giuridiche. Statuti, 1).

<sup>32</sup> *Lo statuto di Bergamo del 1353*, a cura di G. Forgiarini, Spoleto 1996 (Fonti storico-giuridiche. Statuti, 2).

<sup>33</sup> *Gli statuti del comune di Ivrea*, a cura di G.S. Pene-Vidari, 3 voll., Torino 1968-1974 (Biblioteca storica subalpina, 135-136, 188).

<sup>34</sup> *Statuta communis Vercellarum ab anno MCCXLI*, in *Leges municipales, Augustae Taurinorum* 1876 (Historiae Patriae Monumenta, 16/II), coll. 1088-1584.

<sup>35</sup> Milano, Archivio dell'Ospedale Maggiore, *Codici*, n. 4, parzialmente edito in A.F. LA CAVA, *Igiene e sanità negli statuti di Milano del sec. XIV (codice inedito)*, Milano 1946 (Studi di storia della medicina, 3).

<sup>36</sup> *Statuta communis Parmae digesta anno MCCLV*, a cura di A. Ronchini, Parmae 1856 (Monumenta historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia, 1); *Statuta Communis Parmae ab anno MCCLXVI ad annum circiter MCCCIV*, a cura di Id., Parmae 1857 (Monumenta Historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia, 2); *Statuta Communis Parmae ab anno MCCCXVI ad annum circiter MCCCXXV*, a cura di Id., Parmae 1859 (Monumenta Historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia, 3); *Statuta communis Parmae ab anno MCCCXLVII. Accedunt leges vicecomitum Parmae*, a cura di Id., Parmae 1860 (Monumenta Historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia, 4).

centrale sono stati analizzati, invece, gli statuti di Perugia del 1279<sup>37</sup> e del 1342<sup>38</sup>. Le realtà scelte sono molto diverse fra loro ma è pur vero che, come osservato da Francesca Bocchi, tutte le comunità potevano avere dei problemi analoghi – certamente persone invalide fisicamente e mentalmente vi erano ovunque – e dunque, «comparare gli strumenti con i quali sono stati affrontati nelle diverse condizioni è altrettanto importante»<sup>39</sup> quanto il sottolinearne le peculiarità locali.

### 3. PER UN LESSICO DELL'INFERMITÀ NEGLI STATUTI DEI COMUNI CITTADINI ITALIANI

Il primo problema che lo storico si trova ad affrontare dovendo indagare la disciplina giuridica degli infermi contenuta nelle rubriche degli statuti cittadini è di natura lessicale<sup>40</sup>. Quale vocabolario adottarono i legislatori dei comuni presi in esame per indicare le invalidità fisiche e mentali o le deformità? La terminologia che ricorre con più frequenza non è particolarmente variegata e neppure specifica da un punto di vista clinico-patologico. Nelle fonti statutarie analizzate, ad esempio, lemmi che indichino una condizione di handicap fisico come *deformis* e *informis* o voci più tecniche che denotino un particolare morbo con effetto deformante quali *contractus*, *claudus*, *monoculus*, *epilepticus*, *gibbosus* non sono mai presenti o si trovano molto raramente. Le ricorrenze più frequenti riguardano i *leprosi*, i *malati*, i *malsani*, gli

<sup>37</sup> *Statuto del comune di Perugia del 1279*, 2 voll., a cura di S. Caprioli e A. Bartoli Langeli, Perugia 1996 (Deputazione di storia patria per l'Umbria. Fonti per la storia dell'Umbria, 21).

<sup>38</sup> *Statuto del comune e del popolo di Perugia del 1342 in volgare*, 3 voll., a cura di M.S. Elsheikh e A. Bartoli Langeli, Perugia 2000 (Deputazione di storia patria per l'Umbria. Fonti per la storia dell'Umbria, 25-27).

<sup>39</sup> BOCCI, *Prolusione*, p. 31. Si vedano, ad esempio, le ricerche di Maria Giuseppina Muzzarelli sulla disciplina dei vestiti: *La legislazione suntuaria, secoli XIII-XVI. Emilia Romagna*, a cura di M.G. Muzzarelli, Roma 2002 (Pubblicazioni degli archivi di Stato. Fonti, 41) e *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di Ead. e A. Campanini, Roma 2003 (Studi storici Carocci, 40).

<sup>40</sup> Su questo problema si vedano I. METZLER, *What's in a name? Considering the Onomastics of Disability in the Middle Ages*, in *The Treatment of Disabled Persons in Medieval Europe*, pp. 15-50 e B. FROHNE, „*Infirmitas*“. *Vorschläge für eine Diskursgeschichte des gebrechlichen Körpers in der Vormoderne*, «*Werkstatt-Geschichte*», 65 (2015), pp. 9-27.

*infirmi* o gli *indigentes*. In entrambe le raccolte statutarie di Bergamo del XIV secolo così come in quelle veronesi del Duecento e del Trecento si trovano norme specifiche per i ciechi – per i quali si utilizza il termine *orbi* –, ma nel panorama generale preso in esame sembrano costituire anch'esse un'eccezione<sup>41</sup>. Una rubrica degli statuti di Verona del 1327 accomuna, invece, a gruppi sociali spesso citati insieme, perché tutti necessitanti di tutela da parte delle autorità comunali – quali gli orfani, le vedove e i miserabili –, una categoria di persone identificate come 'inutili' («inutiles personae»), vale a dire inabili o per malattia o per vecchiaia<sup>42</sup>. Più precisa è, invece, la terminologia relativa alle invalidità mentali. Nelle fonti analizzate ritornano spesso termini quali *furiosus*, *mentecaptus*, *non sanae mentis*.

Vi sono, infine, altre ricorrenze lessicali quali *pauperes* e *miserabiles*, che, pur non essendo necessariamente indici di patologie invalidanti, possono anch'esse essere associate a stati di infermità fisica e mentale. Come ha osservato Michel Mollat, infatti, la definizione di povero e del suo stato per il periodo medievale non può che essere molto larga, essendo il «povero colui che in modo permanente o temporaneo si trovava in una condizione di debolezza, di dipendenza, di umiliazione, contraddistinta dalla mancanza degli strumenti di potenza e considerazione sociale»<sup>43</sup>. Lo stesso Mollat individua nella morbilità una delle tre soglie oltrepassate le quali «uno stato di precarietà si *mutava* in uno stato di bisogno» e l'individuo diveniva *pauper*: «la soglia biologica – osserva lo storico francese – viene superata allorché non sono più presenti le condizioni minime di salute e anche di sopravvivenza: infermità congenita o accidentale, inabilità»<sup>44</sup>. Il lemma *pauper*, perciò, funziona come un ampio contenitore semantico all'interno del quale si possono rinvenire anche i protagonisti oggetto di questo studio, vale a dire gli invalidi fisici o mentali.

<sup>41</sup> *Lo statuto di Bergamo del 1331*, collatio VIII, cap. 14, p. 130; *Lo statuto di Bergamo del 1353*, collatio VII, cap. 21, p. 147; *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I, cap. 204, p. 200; *Statuti di Verona del 1327*, vol. I, Lib. I, cap. 261, p. 253.

<sup>42</sup> Ivi, vol. II, Lib. III, cap. 19, pp. 450-451 e cap. 109, pp. 491-492.

<sup>43</sup> M. MOLLAT, *I poveri nel Medioevo*, Roma-Bari 2001 (Biblioteca storica Laterza), p. 7.

<sup>44</sup> Ivi, p. 8. Cfr. anche P. HELAS, *Enleitung. Bilder der Armut und gesellschaftliche Praktiken*, in *Armut und Armenfürsorge in der italienischen Stadtkultur zwischen 13. Und 16. Jahrhundert. Bilder, Texte und soziale Praktiken*, hg. von Ead., G. Wolf, Frankfurt am Main 2006 (Inklusion/Exklusion. Studien zur Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart, 2), pp. 13-25.

Un'attenzione al problema lessicale può evitare certamente facili anacronismi, sottraendo lo storico dal pericolo di proiettare sui secoli medievali il problema tutto moderno della costruzione sociale e culturale della 'disabilità'<sup>45</sup>. Il Medioevo, infatti, sembra non aver conosciuto l'attuale distinzione fra i termini 'invalidità' e 'disabilità', il primo utilizzato per significare il problema fisico in senso stretto e il secondo l'immagine socio-culturale costruita intorno a un soggetto affetto da una malattia invalidante. L'aderenza al lessico utilizzato nelle fonti coeve perciò può scongiurare possibili travisamenti. Dalla terminologia citata appare chiaro anche che in questo studio non sono stati posti limiti in riferimento alla fenomenologia delle invalidità da considerare, pur riconoscendo ad alcune di esse, come la lebbra o la follia, una sorta di statuto speciale nel contesto delle infermità. Si è operata tale scelta con l'intento di valorizzare tutti gli elementi rintracciabili nella documentazione capaci di offrire un quadro il più possibile completo del problema.

#### 4. TRA DIRITTO E CORPO INFERMO: FORME DI TUTELA GIURIDICA

Se si potesse sintetizzare in poche parole l'atteggiamento che i legislatori cittadini adottarono, tra i secoli XIII e XV, per disciplinare il problema sociale degli invalidi certamente il binomio inclusione/esclusione, di sapore squisitamente sociologico, funzionerebbe molto bene<sup>46</sup>. Trattandosi di un'analisi della normativa cittadina, tuttavia, si possono tradurre meglio i due termini 'inclusione' ed 'esclusione' il primo con l'espressione 'tutela giuridica' dei soggetti affetti da infermità fisica e mentale e il secondo con l'espressione 'esclusione sociale', realizzata sempre tramite i

<sup>45</sup> METZLER, *Disability in Medieval Europe*, pp. 4-5. Su questo problema si veda anche K.-P. HORN, B. FROHNE, *On the Fluidity of "Disability" in Medieval and Early Modern Studies. Opportunities and Strategies in a New Field of Research*, in *The Imperfect Historian. Disability Histories in Europe*, hg. von S. Barsch, A. Klein e P. Verstraete, Frankfurt am Main 2013, pp. 17-40.

<sup>46</sup> Cfr. N. LUHMANN, *Inklusion und Exklusion*, in ID., *Soziologische Aufklärung 6. Die Soziologie und der Mensch*, Opladen 2005<sup>2</sup>, pp. 237-264 e R. STICHWEH, *Inklusion und Exklusion. Studien zur Gesellschaftstheorie*, Bielefeld 2005 (Sozialtheorie). Un approccio simile è stato utilizzato in riferimento al problema sociale del povero e dello straniero. Cfr. *Zwischen Ausschluss und Solidarität. Modi der Inklusion/Exklusion von Fremden und Armen in Europa seit der Spätantike*, hg. von L. Raphael, H. Uerlings, Frankfurt am Main 2008 (Inklusion/Exklusion. Studien zur Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart, 6).



*remedia iuris*, di infermi ‘particolari’ la cui presenza all’interno della città era ritenuta pericolosa per la salute pubblica e, in un certo qual modo, dannosa per l’ordine della convivenza civile. Nella lettura delle norme statutarie ci si muoverà, dunque, seguendo tale ipotesi interpretativa.

Occorre premettere, innanzitutto, che dall’analisi degli statuti presi in esame non è emerso nessun dato significativo in relazione al fatto che uno stato di invalidità o infermità congenita o comunque permanente potesse costituire un impedimento esplicito e giuridicamente definito per ricoprire incarichi negli organi di governo o dell’amministrazione della città. L’impressione, tuttavia, è che non fosse necessario esplicitare limiti in tal senso. Come dimostra il triste destino politico del podestà reggiano Tobia Rangoni, citato da Salimbene de Adam nella sua *Cronica*, la facoltà della parola, ad esempio, era tanto essenziale nell’esercizio del governo cittadino che l’essere semplicemente *traulus*, vale a dire balbuziente, poteva essere una delle cause di allontanamento dall’ufficio<sup>47</sup>. Se un semplice difetto come la balbuzie poteva implicare l’esclusione dal governo della città tanto più lo sarà stata un’invalidità permanente, a maggior ragione se si tengono presenti gli ambiti di esercizio, ad esempio, dell’ufficio podestarile – vale a dire attività di governo, guerra e diplomazia – che necessitavano uomini di sana e robusta costituzione. Un sordo, un muto, uno storpio avrebbero potuto esercitare pienamente i compiti implicati da un ufficio politico-amministrativo cittadino? Inoltre, le competenze giuridiche di cui il rettore di una città o i suoi ufficiali dovevano disporre implicavano una preparazione culturale che di norma era preclusa a chi per deficienze economiche – conseguenti anche a condizioni di invalidità fisica – era annoverato fra i *pauperes* o i *miserabiles*.

Certamente per un funzionario del comune, cadere in uno stato di infermità, anche transitorio, non era senza conseguenze, soprattutto di natura economica. Qualche elemento in questa direzione è offerto dagli statuti del comune e del popolo di Perugia del 1342. Nella rubrica dedicata alle funzioni del podestà e del capitano del popolo e al loro

<sup>47</sup> «Fuit autem triplex causa quare licentiauerunt eum, scilicet: [...] Secunda causa fuit quia impeditam linguam habebat, usque adeo ut auditores provocaret ad risum, quia, cum volebat dicere in consilio: “Audivistis quod propositum est”, dicebat: “Audivistis propottam”. Et sic deridebant eum, eo quod esset elinguis. Erat enim traulus». SALIMBENE DE ADAM DA PARMA, *Cronica*, a cura di G. Scalia, vol. II, Parma 2007, p. 1476. L’episodio è ripreso e commentato in E. ARTIFONI, *I podestà professionali e la fondazione retorica della politica comunale*, «Quaderni storici», 63 (1986), pp. 687-719, in particolare pp. 708-709.

salario si menziona il fatto che, se fosse accaduto «ch'el dicto mesere podestade overo capetanio enfermasse» nel periodo in cui aveva ricevuto l'incarico, «niuno pagamento del salario overo per cagione del salario overo per espose overo altra cagione per lo comune de Peroscia a luie» si sarebbe dovuto corrispondere<sup>48</sup>.

L'infermità fisica, allo stesso tempo, però, poteva costituire condizione di *relaxatio* di veti posti dalla normativa per l'esercizio di altri uffici amministrativi: i notai alle dipendenze del podestà e del capitano del popolo, ad esempio, ai quali era proibito intervenire su una scrittura iniziata da un loro collega, pena cento lire di denari, potevano sostituirlo solo nel caso in cui «alcuno notario el quale èlla quistione scrivere encomençerà overo scriverà fosse d'enfermetade enpedito»<sup>49</sup>; ancora, il giudice di giustizia, nel caso in cui non avesse svolto il suo ufficio avrebbe perso il suo salario per qualunque altra ragione, eccetto che «se non fosse enpedito l'ofitio adoperare per enfermetade», a condizione tuttavia che rimanesse «èlla citade overo èllo contado de Peroscia enfermo» e dunque potesse essere, in un certo senso, controllato il suo stato di salute<sup>50</sup>.

L'invalidità fisica era contemplata anche come giustificazione per il podestà, nel caso in cui, ad esempio, non si fosse potuto recare a svolgere il suo ufficio quotidiano presso il palazzo del comune. Così stabiliva, ad esempio, negli antichi statuti di Vercelli del 1241 la rubrica che disciplinava *Qualiter potestas ad palacium venire teneatur*: «Item ibo ad palacium communis bis in die mane ante horam tercię et prius nonam sine fraude nisi remanserit [sic] sanguinis diminutione vel corporis medicatione vel tali infirmitate qua venire non possem sine gravamine mee persone»<sup>51</sup>. Similmente, sempre negli statuti del comune e del popolo di Perugia del 1342, l'infermità era contemplata, insieme all'assenza dalla città, quale unica ragione che giustificasse il podestà e il capitano del popolo dal non presenziare il primo al consiglio generale e il secondo al consiglio generale del popolo, soprattutto quando questi dovevano avanzare personalmente proposte di riforma<sup>52</sup>. Fatta

<sup>48</sup> *Statuto del comune e del popolo di Perugia del 1342 in volgare*, vol. I, Lib. I, cap. 4.16, p. 26.

<sup>49</sup> Ivi, Lib. I, cap. 13.10, p. 48.

<sup>50</sup> Ivi, Lib. I, cap. 16.34, p. 82.

<sup>51</sup> *Statuta communis Vercellarum ab anno MCCXLI*, rub. 36, col. 1110.

<sup>52</sup> *Statuto del comune e del popolo di Perugia del 1342 in volgare*, vol. I, Lib. I, cap. 29.3, p. 131.

eccezione per questi sporadici riferimenti alle conseguenze di una invalidità temporanea nell'esercizio di funzioni politiche o amministrative, gli *statuta* che ritornano con maggiore frequenza e che menzionano stati di infermità fisica o mentale permanenti possono essere raggruppati intorno al binomio sopraccitato di tutela giuridica/esclusione sociale.

Per quanto riguarda il primo polo del binomio succitato occorre distinguere almeno tre livelli d'intervento dei legislatori cittadini: un primo livello riguarda la specifica tutela giuridica di persone fisiche affette da infermità; un secondo livello è relativo alla tutela giuridica di quelle istituzioni che avevano tra i propri fini l'assistenza degli infermi e degli indigenti; un terzo livello, infine, ha a che fare con la disciplina giuridica dell'agire in seno alla comunità di coloro che, come medici, *apothecarii*, *spetiarii*, per la loro professione erano a stretto contatto o avevano a che fare con soggetti affetti da infermità.

Per ciò che concerne il primo livello d'intervento dei legislatori cittadini, negli statuti duecenteschi ritorna in più casi un incarico particolare – quello dello *iudex pauperum* o *iudex miserabilium* – che il podestà doveva attribuire non appena nominato per permettere la consulenza giuridica gratuita a quegli indigenti la cui condizione non permetteva, anche dal punto di vista economico, l'esercizio di un'azione legale. Negli statuti di Vercelli del 1241, ad esempio, fu stabilito uno *statutum* particolare nel quale si prevedeva che il podestà fosse tenuto ad eleggere entro un mese dalla propria nomina «unum iudicem», vale a dire un giureconsulto appartenente al collegio degli *iudices* cittadini, che giurasse davanti a lui «quod bona fide et sine fraude [...] consilium dabit et patrocinium prestabit in causis per totum annum in civitate Vercellarum» a vedove, orfani poveri «et aliis miserabilibus personis qui omnes propter paupertatem sibi iminentem in causa non erunt sufficientes ad expensas in ea faciendas»<sup>53</sup>. Entro quindici giorni dalla loro elezione il podestà o i consoli del comune di Vercelli erano altresì tenuti ad eleggere «duos procuratores bonos et utiles» per gli *infirmi* dell'ospedale di S. Lazzaro, vale a dire i lebbrosi, che gestisse-

<sup>53</sup> *Statuta communis Vercellarum ab anno MCCXXI*, rub. 116, coll. 1137-1138. La rubrica, secondo Giovambattista Andriani che ha curato l'edizione ottocentesca degli statuti vercellesi, era molto più antica della redazione del 1241. In margine si trova anche un'aggiunta, datata 1250, nella quale si prevede che «predictus iudex habeat a comuni Vercellarum solidos LX pp. et non ultra pro suo feudo medii anni et mutetur predictus iudex quolibet medio anno» (ivi, col. 1138, n. b). Nel corso del XIII secolo l'avvocato *pauperum* ricoprì normalmente anche la carica di vicepriore del collegio *iudicum* cittadino (ivi, col. 1137, n. 35).

ro «eorum negocia bona fide in agendo petendo atque defendendo»<sup>54</sup>. La tutela legale del comune fu estesa, dunque, nella formula particolare dell'istituzione di un procuratore che curasse i negozi giuridici ed economici dei soggetti protetti, anche a una categoria particolare di infermi, i malati di lebbra, verso i quali i legislatori comunali vercellesi dimostrarono oltretutto una certa tolleranza. In relazione alla loro circolazione in città, infatti, come dimostra una rubrica del 1230, stabilirono sì che i lebbrosi dovessero rimanere «in suis domibus» – probabile riferimento alla *domus infirmorum S. Lazari* la cui notizia più antica è del 1205 – e non potessero circolare «per civitatem» immischiandosi con gli altri cittadini, ma «exceptis dominicis diebus et diebus lune usque ad terciam et exceptis festis principalibus et ebdomada Sancta et Sancto Stephano»<sup>55</sup>.

Anche negli statuti parmensi del 1255 alla rubrica relativa all'ufficio del podestà segue un capitolo – in realtà precedente alla risistemazione della normativa cittadina di metà Duecento, essendo stato inserito nel 1233 nel corso del procedimento di riforma statutaria guidato dal frate minore Gherardo Boccadabati da Modena<sup>56</sup> – nel qua-

<sup>54</sup> Ivi, rub. 198, col. 1168.

<sup>55</sup> Ivi, rub. 356, coll. 1137-1138. È significativo che negli statuti del primo Duecento presi in esame non compaiono mai norme esplicite di esclusione dei lebbrosi dalla città. Un atteggiamento simile a quello della comunità di Vercelli si riscontra nella seconda metà del Duecento a Bassano del Grappa, in Veneto, dove i *malsani* potevano «ire per contratas petendo elemosinas» con la proibizione assoluta, tuttavia, di trattenersi e sedersi in qualsiasi luogo (*Gli statuti del comune di Bassano dell'anno 1259 e dell'anno 1295*, a cura di G. Fasoli, Venezia 1940 [Monumenti storici. Nuova serie, 2], per gli statuti del 1259, Lib. II, cap. 29, p. 54 (interessante notare che la rubrica fu abrogata, come riportato *ivi*, p. 54, n. 1) e per quelli del 1295, Lib. III, cap. 16, p. 358). Anche nella raccolta parmense del 1255 non vi sono *statuta* espliciti in tale senso. Tutt'al più è stabilito per legge il divieto di vendere ed introdurre in città i «porcos de malatis de sancto Lazaro»: «Capitulum quod quilibet beccarius, et quilibet alius civitatis Parmae, teneantur per sacramentum non vendere in grossum neque ad minutum carnes infirmas nec morbosas nec viciosas nec malatas nec involtas, nec eciam porcos de malatis de sancto Lazaro in beccaria nec subtus beccariam nec eciam in civitate nec in burgis. Et qui contrafecerit, solvat pro banno XX. parm. pro qualibet vice» (*Statuta communis Parmae digesta anno MCCLV*, Lib. III, p. 341).

<sup>56</sup> Cfr. sul ruolo svolto dagli ordini mendicanti nella riforma di alcuni statuti comunali italiani V. FUMAGALLI, *In margine all'«Alleluia» del 1233*, «Buletino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano», 80 (1980), pp. 257-272, A. VAUCHEZ, *Une campagne de pacification en Lombardie autour de*

le tra gli obblighi podestarili, oltre a quello di difendere i diritti delle istituzioni ecclesiastiche cittadine, era altresì annoverato quello di tutelare le persone indigenti, identificate secondo uno schema tripartito già incontrato: vedove, orfani, miserabili nella formulazione «omnibus aliis personis tam parvis quam magnis sine acceptatione aliquarum personarum»<sup>57</sup>. Nella medesima raccolta statutaria fu contemplata, inoltre, una norma che precisava chi e come doveva preoccuparsi di tale tutela giuridica: il podestà, entro un mese dall'inizio del suo incarico, doveva eleggere quattro *iudices* fra i migliori presenti in città, per i quali il Consiglio generale doveva stabilire un salario, cui affidare il compito di patrocinatori e consulenti legali degli indigenti. A questi ultimi i *boni iudices* non potevano richiedere nessun compenso, essendo obbligati da un giuramento pubblico a servirli «bona fide, sine fraude, remoto odio, amore et timore et gratia speciali». Il loro incarico, se svolto efficacemente e con dedizione, durava per l'intero mandato del podestà.

A questa norma del 1233 furono apportate due aggiunte, databili al 1242, in cui si precisava il salario, tre lire parmensi, e le modalità di selezione dei *patrocinatores pauperum*: innanzitutto, il podestà doveva chiedere in consiglio se qualche giureconsulto avesse voluto liberamente candidarsi a tale ufficio; nel caso in cui nessuno si fosse proposto spontaneamente, allora il podestà avrebbe dovuto eleggere i quattro *iudices* così come stabiliva il vecchio statuto del 1233<sup>58</sup>. Alla tutela giuridica si sommava, inoltre, anche un'altra forma di protezione sociale che riguardava per i medesimi soggetti anche l'esenzione dal pagamento di alcune imposte<sup>59</sup>. Norme identiche furono riproposte anche nella redazione statutaria successiva del 1266 quando, conclusa la breve parentesi della pseudo-signoria di Giberto da Gen-

1233. *L'action politique des Ordres Mendians d'après la réforme des statuts communaux et les accords de paix*, in ID., *Religion et société dans l'Occident médiéval*, Torino 1980, pp. 71-117 e A. THOMPSON, *Predicatori e politica nell'Italia del XIII secolo. La "Grande devozione" del 1233*, Milano 1996 (Fonti e ricerche, 9).

<sup>57</sup> *Statuta communis Parmae digesta anno MCCLV*, Lib. I, p. 5.

<sup>58</sup> Ivi, Lib. I, p. 27.

<sup>59</sup> «Capitulum quod potestas et eius iudices et advocati et consules teneantur nullam accipere daciā orphanis et viduis pauperibus et miserabilibus personis, quam deberent solvere de suo: et notarii et iudices teneantur non accipere aliquid occasione consilii, vel scripturae, qualitercumque factae fuerint. Et iudex pauperum teneatur sacramento dicere si interrogatus est, et si non est, de illis pauperibus quos adiuvat, qui non possint solvere propter inopiam»: ivi, Lib. I, p. 116.

te, il governo della città passò nelle mani dei guelfi appartenenti alla *Societas cruxatorum*<sup>60</sup>.

Gli istituti giuridici del tutore e del curatore figurano tra gli strumenti principali offerti dal diritto attraverso cui i legislatori cittadini disciplinarono la curatela legale di alcune categorie sociali, nelle quali si trovano anche soggetti affetti da infermità fisiche e mentali. Il riferimento normativo cui si ispirano tali istituti è, come noto, il *Corpus iuris civilis* – in particolare I.1.13, 14, 23<sup>61</sup>, D.26 e 27<sup>62</sup> e C.5.28-70<sup>63</sup> – dove sono comprese indicazioni precise su come il diritto romano classico e tardoimperiale aveva immaginato la tutela e la cura legale, ad esempio, di ciechi, sordi, muti e folli. Come si evince da diverse rubriche degli statuti cittadini analizzati, tale eredità riflù, attraverso il *medium* della dottrina coeva, nella normativa statutaria cittadina, anche se in essa non sempre si specifica la tipologia d'infermità per cui si prevedeva l'applicazione dei predetti istituti, ad eccezione di quelle patologie particolari, la follia prima di tutte, che implicavano l'incapacità di intendere e di volere<sup>64</sup>.

<sup>60</sup> *Statuta Communis Parmae ab anno MCCLXVI ad annum circiter MCCCIV*, Lib. I, p. 9. Sull'evoluzione delle istituzioni comunali parmensi tra XI e XIV secolo cfr. R. GRECI, *Origini, sviluppi e crisi del Comune*, in *Parma medievale. Poteri e istituzioni*, a cura di Id., Parma 2010 (Storia di Parma, 3/I), pp. 115-167. Sugli sviluppi politici quattrocenteschi di Parma M. GENTILE, *Fazioni al governo. Politica e società a Parma nel Quattrocento*, Roma 2009 (I libri di Viella, 100).

<sup>61</sup> *Corpus Iuris Civilis*, vol. I: *Novellae Institutiones*, edd. P. Krueger, Th. Mommsen, Hildesheim 2000 (ed. orig. Berlin 1963), pp. 6, 8. Nelle *Institutiones* l'istituto del curatore era previsto per diverse forme di invalidità come la sordità, il mutismo e per coloro che «morbo perpetuo laborant»: «[...] Furiosi quoque et prodigi, licet maiores viginti quinque annis sint, tamen in curatione sunt adgnatorum ex lege duodecim tabularum. sed solent Romae praefectus urbis vel praetor et in provinciis praesides ex inquisitione eis dare curatores. Sed et mente captis et surdis et mutis et qui morbo perpetuo laborant, quia rebus suis superesse non possunt, curatores dandi sunt [...]».

<sup>62</sup> Ivi, pp. 370-389.

<sup>63</sup> *Corpus Iuris Civilis*, vol. II: *Codex Iustinianus*, ed. P. Krueger, Hildesheim 2008 (ed. orig. Berlin 1954), pp. 219-235. Anche in questo caso in C.5.68.1 si fa riferimento a diverse tipologie di infermità che richiedevano la tutela legale: «Imperatores Severus, Antoninus. Luminibus captus aut surdus aut mutus aut furiosus aut perpetua validitudo tentus tutelae seu curationis excusationem habent. PP. v id. Sept. Cilone et Libone cons. [a. 204]» (ivi, p. 233).

<sup>64</sup> La dottrina romanistica italiana, negli anni Ottanta del secolo scorso, stimolata dalla legge del 1978 in tema di assistenza psichiatrica, ha svolto significative ricerche sul tema della tutela giuridica dei malati di mente. Cfr. almeno E. NARDI,

Di norma il decreto d'interdizione dell'invalide era pronunciato da un giudice su richiesta dei parenti i quali potevano essere mossi a presentare tale istanza da un duplice interesse: l'incolumità del protetto e la conservazione del patrimonio familiare. Una volta stabilito, attraverso la testimonianza di persone di «bona fama», lo *status* di infermità, il giudice assegnava un curatore – scelto per lo più nel contesto familiare – il quale diveniva responsabile dei beni dell'interdetto e della loro gestione. Allo stesso tempo la cura prevedeva la protezione dell'infermo stesso, per evitare ad esempio che si suicidasse o che commettesse un delitto grave. La tutela promossa dal legislatore, coinvolgendo la famiglia, permetteva anche di evitare, là dove possibile, l'ospedalizzazione dell'invalide o il suo internamento in prigione, nel caso di reato<sup>65</sup>.

Nel *Liber II* degli statuti di Parma del 1255, ad esempio, un *additum* del 1230 alla rubrica che disciplinava *De eo cui bonis interdictum est et qualiter interdictio et revocatio bonorum alicui fieri et publicari debeant, et curator bonis dari* stabiliva che il podestà non potesse interdire la gestione dei beni a un soggetto per il quale non fosse stato esplicitamente richiesto, eccetto che per un «*furius vel mentecaptus sive non sanae mentis*» il cui stato di infermità, tuttavia, doveva essere provato «per testes bonae famae et opinionis»<sup>66</sup>. Nella compilazione del 1266 alla medesima rubrica si trova un'ulteriore aggiunta, inserita nel 1276, in cui si specificava che, nel caso in cui il soggetto ritenuto incapace di intendere e di volere fosse tornato «ad mores sanae mentis», si sarebbe dovuto comunicare l'avvenuto *ad rationem reditus* «per civitatem et burgos publice et minutim» e il medesimo soggetto che era

*Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, Milano 1983 (Pubblicazioni del Seminario giuridico della Università di Bologna, 100) e O. DILIBERTO, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, Napoli 1984 (Università di Cagliari. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza. Serie I. Giuridica, 32). Diliberto, in particolare, ha messo in rilievo i diversi valori attribuibili all'istituto giuridico della *cura*, in particolare in riferimento alla *cura furiosi*: il primo valore definito «emozionale», sulla scorta degli studi di Antonio Palma (A. PALMA, *Le 'curae' pubbliche. Studi sulle strutture amministrative romane*, Napoli 1980, p. 42), riguarda la *sollicitudo* umana del curatore per il soggetto infermo; il secondo valore riguarda il significato più dinamico della curatela, vale a dire l'occuparsi di un certo negozio o di una certa *res* facendo le veci di colui che è sottoposto alla *cura*; il terzo valore, infine, è relativo allo svolgimento da parte del curatore di negozi *pro aliquo*, dietro esplicito incarico di un'autorità (DILIBERTO, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, pp. 109-116).

<sup>65</sup> M. LAHARIE, *La folie au Moyen Âge, XI<sup>e</sup>-XIII<sup>e</sup> siècles*, Paris 1991, pp. 245-247.

<sup>66</sup> *Statuta communis Parmae digesta anno MCCLV*, Lib. II, p. 235.

stato precedentemente sottoposto all'interdetto o chi per lui, entro il termine di due mesi, avrebbe dovuto presentare i documenti che certificavano l'interdizione «*coram uno ex iudicibus potestatis*», in modo che il notaio del giudice certificasse l'avvenuto ritorno alla normalità «*cum millesimo, die, indicione et mense*».

Oltrepassato il termine stabilito dal podestà, qualsiasi documento prodotto con la funzione di riscattare la capacità giuridica del *non sanae mentis* sarebbe stato ritenuto dalle autorità cittadine «*irritum et nullius valoris*». Inoltre, si stabilì che i nomi dei riabilitati come degli interdetti fossero scritti «*in duo libris, unus quorum sit apud statutum in palacio, et alius in camera communis*» affinché tutti potessero conoscere le generalità «*et possint eciam cavere sibi cum quibus contrahant*». Per la procedura d'interdizione occorreva seguire, inoltre, un iter preciso che prevedeva che «*infra octo dies post latam sententiam*» fossero scritti i nomi degli interdetti in entrambi i libri citati «*cum millesimo, mense, die et indicione*»; la redazione grafica del volume, in aggiunta, doveva essere impostata «*sic spaciose*» da permettere al notaio di annotare «*qualiter sibi administracio fuerit restituta, si per sententiam restitueretur*»<sup>67</sup>.

La documentazione parmense, inoltre, offre spunti interessanti anche per conoscere l'evoluzione dell'attribuzione della *potestas* di nominare tutori e curatori per soggetti infermi. Negli statuti del 1255, infatti, fu inserito un *instrumentum*, datato 1221, che attestava l'avvenuta composizione del conflitto accesosi a cavaliere tra i secoli XII e XIII fra comune e vescovo in relazione alla *iurisdictio* da esercitare sul *comitatus* di Parma. Il difficile rapporto tra Chiesa cittadina e istituzioni comunali è ben documentato dal noto *libellus* del 1218 – finemente studiato da Olivier Guyotjeannin – fatto predisporre dal presule Obizzo Fieschi perché fosse inviato a papa Onorio III<sup>68</sup>.

In tale *libellus* il vescovo rivendicava soprattutto le conseguenze giuridiche del proprio potere politico, tra le quali vi era appunto anche l'amministrazione della tutela legale di soggetti incapaci di gestire autonomamente le alienazioni dei propri beni. Il fondamento giuridico di tale pretesa risiedeva nel diritto tardoimperiale, come dimostra

<sup>67</sup> *Statuta Communis Parmae ab anno MCCLXVI ad annum circiter MCCCIV*, Lib. II, pp. 224-225.

<sup>68</sup> O. GUYOTJEANNIN, *Conflit de juridiction et exercice de la justice à Parme et dans son territoire d'après une enquête de 1218*, «*Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge, temps modernes*», 97 (1985), pp. 183-300.



la disposizione giustiniana del 531 trādita nel *Codex* (C.1.3.51)<sup>69</sup>. Tuttavia le concessioni fatte ai comuni dell'Italia settentrionale in occasione della pace di Costanza avevano rimesso in discussione numerose prerogative che tradizionalmente erano state amministrare a Parma dal vescovo. *L'instrumentum* del 1221 conferma che a questa altezza cronologica, nel delicato confronto dialettico fra le parti, il comune consentì al presule cittadino di conservare il diritto di nomina di tutori e curatori:

emancipationes, curationes generales minorum, dationes tutorum, interpositiones decreti in alienationibus rerum pupillorum, et productiones testium ad aeternam memoriam recipiendorum, et creationes tabellionum dimittent episcopo, nec impediunt, neque amodo de eis se intromittent<sup>70</sup>.

Tuttavia, nei medesimi statuti fu inserita una rubrica che attestava quanto l'imperatore Federico II nel 1245<sup>71</sup>, su richiesta del podestà di Parma Tebaldo di Francesco, avesse concesso «in perpetuum» al comune: «ius et potestatem interponendi decreta in alienationibus rerum immobilium pupillorum, et ius dandi tutores et curatores generales minoribus xxv. annis, et omnibus aliis quibus de jure dantur», vale a dire anche a *furiosi*, *mentecapti* e *non sanae mentis* e le altre categorie di infermi già contemplate nel *Corpus iuris civilis*<sup>72</sup>. Nel corso di cinquant'anni, dunque, la nomina di tutori legali degli infermi passò dall'ambito giurisdizionale vescovile a quello comunale, segnando così

<sup>69</sup> «Generaliter sancimus omnes viros reverentissimos episcopos nec non presbyteros seu diaconos et subdiaconos et praecipue monachos, licet non sint clerici, immunitatem ipso iure omnes habere tutelae sive testamentariae sive legitimae sive dativae: et non solum tutelae esse eos expertes, sed etiam curae, non solum pupillorum et adultorum, sed et furiosi et muti et surdi et aliarum personarum, quibus tutores vel curatores a veteribus legibus dantur. Eos tamen clericos et monachos huiusmodi habere beneficium sancimus, qui ad sacrosanctas ecclesias vel monasteria permanent, non devagantes neque circa divina ministeria desides, cum propter hoc ipsum beneficium eis indulgemus, ut aliis omnibus derelictis dei omnipotentis inhaereant ministeriis. Et hoc non solum in vetere Roma vel in hac regia civitate, sed in omni terra, ubicumque christianorum nomen colitur, obtinere sancimus»: *Corpus Iuris Civilis*, vol. II: *Codex Iustinianus*, pp. 34-35.

<sup>70</sup> *Statuta communis Parmae digesta anno MCCLV*, Lib. I, pp. 194-197, in particolare p. 196.

<sup>71</sup> I. AFFÒ, *Storia della città di Parma*, vol. III, Parma 1793, pp. 193-194.

<sup>72</sup> *Statuta communis Parmae digesta anno MCCLV*, Lib. I, pp. 203-204.

una direzione cui ben presto si orienterà anche il più generale impegno assistenziale delle istituzioni cittadine<sup>73</sup>.

Negli statuti di Perugia del 1279 compaiono, invece, tre norme relative alla tutela legale riferibili al tema in questione. Nel primo *quaternus*, il capitolo diciannove o venti – a seconda di quale dei due manoscritti che tramandano la normativa si prende in esame<sup>74</sup> –, dedicato a *Qualiter tutores et curatores dentur pupillis et adultis et aliis, quibus necesse fuerit*, stabiliva che il podestà, il capitano e i loro *iudices* avessero la *potestas* di concedere a bambini e adulti che ne facessero richiesta «tutorem vel curatorem». Seguiva un *additum* in cui si precisava che i medesimi amministratori cittadini dovessero concedere «tutores et curatores» anche a «furiosis, prodigis, mentecaptis et aliis, quibus de iure conceditur et dari possunt» e che tale *potestas* di attribuire la cura legale era concessa agli *iudices* direttamente dal comune di Perugia («de civitate Perusii habens officium a communi»)<sup>75</sup>.

Stipulare un contratto con soggetti incapaci di intendere e di volere, del resto, non era senza conseguenze per un *sanus*. I legislatori perugini previdero una norma specifica che regolasse tale eventualità: il capitolo dedicato a *Qualiter contractus factus cum prodigis non valeat, et qualiter banniat ne quis contrahat cum eisdem*. Questa disposizione particolare, come esplicitato nella titolazione, certifica, nello specifico, veti posti dalla normativa all'azione dei *prodigi*, vale a dire degli sciaccuatori, e non menziona apertamente soggetti mentalmente infermi – indicati di norma nelle fonti con i termini *furiosi*, *mentecapti*, *non sanae mentis*, *dementi*, *idiotae* – o per altri motivi invalidi per cui il diritto prevedeva l'istituto della *cura*, come, ad esempio, ciechi, sordi o muti.

Tuttavia, non solo va considerato che nelle rubriche relative alla curatela legale di soggetti non giuridicamente autosufficienti i *prodigi* sono

<sup>73</sup> Sulla tutela della Chiesa e del comune, tra Due e Trecento, nei confronti degli strati più deboli della società parmense cfr. M. GAZZINI, *L'impegno assistenziale*, in *Studi sul Medioevo emiliano. Parma e Piacenza in età comunale*, a cura di R. Greci, Bologna 2009 (Itinerari medievali, 13), pp. 111-120 e EAD., *Assistenza e confraternite tra devozione e civismo*, in *Parma medievale. Economia, società, memoria*, a cura di R. Greci, Parma 2011 (Storia di Parma, 3/II), pp. 189-213, in particolare pp. 208-213. Sugli sviluppi quattrocenteschi cfr. G. ALBINI, *Carità e assistenza nel Quattrocento parmense: le istituzioni, gli uomini*, ivi, pp. 215-255.

<sup>74</sup> Per un'analisi dei due manoscritti (Archivio di Stato di Perugia, Archivio storico del Comune di Perugia, *Statuti*, nr. 1 e ivi, nr. 12,1) e delle concordanze fra di essi cfr. *Statuto del comune di Perugia del 1279*, vol. II, pp. 25-70.

<sup>75</sup> *Statuto del comune di Perugia del 1279*, vol. I, cap. 19 [20 B], pp. 25-26.

sempre inseriti in una lista comprensiva di *furiosi, mentecapti e non sanae mentis* – cosa che fa pensare che la prodigalità, come riferisce Alberico da Rosciate nel citato *Dictionarium*, fosse in qualche modo concepita quale una malattia o, ad ogni modo, un non pieno possesso delle proprie facoltà razionali<sup>76</sup> – ma anche che un *prodigus* poteva essere tale in conseguenza di un'intervenuta incapacità di intendere e di volere. Ciò giustifica il contemplare tale disposizione nella materia in esame in questo studio.

Essa, ad ogni modo, stabiliva *in primis* che il podestà e il capitano fossero tenuti ad obbligare il «prodigus» che rischiava di sperperare i propri beni «ad sensum et volutatem consanguineorum et amicorum magis sibi propinquorum, ut sua bene gerat negotia et ab ea dilapidatione desistat»; nel caso in cui, tuttavia, il soggetto indiziato persistesse nella sua opera dissipatoria – che poi significava la dissoluzione del patrimonio del nucleo familiare – allora le autorità cittadine erano tenute a intervenire tutelando lui e la famiglia, attraverso l'interdizione dall'amministrazione delle proprietà e la concessione di un «curator bonis et rebus ipsius dilapidantis». Il *prodigus* in questo modo non poteva «vendere nec alienare» i suoi beni senza permesso del curatore. Allo stesso tempo il podestà e il capitano dovevano rendere pubblico durante il giorno del sabato il divieto di accendere mutui o sottoscrivere obbligazioni con il predetto *prodigus*, pena venticinque lire di denari, la perdita del credito concesso o la restituzione del denaro ricevuto. Ogni contratto che implicava un *prodigus* quale parte in causa, inoltre, era a tutti gli effetti ritenuto giuridicamente nullo<sup>77</sup>. Gli statuti del

<sup>76</sup> Alberico, sulla scorta di Egidio Romano (AEGIDIUS ROMANUS, *De regimine principum*, Venetiis, per magistrum Bernardinum Vercellensem, 1507, f. 20), osserva che la «prodigalitas est morbus curabilis» a differenza dell'avarizia. Cfr. ALBERICI DE ROSATE *Dictionarium iuris*, f. 645. Egidio Romano usa il termine *morbus* non in senso tecnico, osservando infatti che la prodigalità è sì «morbus curabilis» ma con l'età ed è propria dei giovani. Dunque, il cardinale e teologo agostiniano interpreta il termine più come un vizio giovanile che come una vera e propria incapacità di intendere e di volere. Ugualmente, esso può indicare un disordine a livello psicologico che impedisce di essere nella pienezza delle proprie facoltà intellettuali. Cfr. anche LAHARIE, *La folie au Moyen Âge*, p. 245. Il prodigo, nell'immaginario medievale, è l'antipode dell'avarico: è colui che «dissipa la ricchezza rovinando se stesso e la propria famiglia» e che non considera ciò che possiede «un bene degno di cura». Per questo sia l'avarizia sia il suo contrario, la prodigalità, costituiscono «in modo opposto ma complementare» anche un peccato fra i più gravi compresi nel settenario dei vizi capitali. Cfr. su questo aspetto C. CASAGRANDE, S. VECCHIO, *I sette vizi capitali. Storia dei peccati nel Medioevo*, Torino 2000 (Saggi, 832), pp. 118-119.

<sup>77</sup> *Statuto del comune di Perugia del 1279*, vol. I, cap. 480, pp. 427-428.

comune e del popolo di Perugia del 1342 receperono tali disposizioni e le riproposero secondo una formulazione simile<sup>78</sup>.

A Bergamo, ugualmente, la normativa cittadina del 1331 prevede che il vicario e i suoi giudici fossero tenuti a nominare «tutores et curatores bona fide minoribus, et aliis indigentibus curatores secundum iuris formam» – probabilmente con riferimento ai passi citati del *Corpus iuris civilis* –, i quali avrebbero dovuto giurare di «conficere duplex inventarium de bonis eorum quorum sunt tutores vel curatores infra sexaginta dies», una copia del quale si sarebbe dovuta conservare presso l'archivio comunale<sup>79</sup>. Anche in questo caso l'uso della formulazione generica *indigentes* potrebbe lasciare aperta l'ipotesi che la disposizione non contempli i soggetti che qui interessa indagare. Nella medesima raccolta, tuttavia, figurano altri due capitoli dedicati al tema della curatela legale di persone giuridicamente non autosufficienti, tra cui sono comprese anche quelle affette da infermità mentale: il primo, contenuto nella *collatio* V, stabiliva che i giudici dei consoli di giustizia potessero «dare tutores et curatores et decreta et auctoritates interponere» e che solo mediante tali *custodes* il soggetto tutelato potesse alienare beni e proprietà<sup>80</sup>; il secondo – facente parte della tradizione normativa locale precedente, essendo datato 1242 –, contenuto nella *collatio* X e riferito più in generale alle *emancipationes*, decretava che presso i consoli dei notai dovessero essere conservati due libri nei quali, nel primo fosse riportata la certificazione pubblica delle avvenute alienazioni di beni e nel secondo fossero annotati «nomina et prenomina omnium illorum, qui condam fuerint vel de cetero erunt interdicti tamquam prodigi et deguastatores et nomina et prenomina eorum sub quibus erunt vel sunt interdicti» e «diem et mensem et annum, quo quisque eorum sit interdictus et nomen et prenomen notarii, qui inde fecerit instrumentum». In questo modo le autorità cittadine agivano «in utilitatem emancipati et emancipantis»<sup>81</sup>. È probabile, dunque, che il generico lemma *indigentes* della prima norma citata fosse usato anche in riferimento a soggetti mentalmente infermi e, più in generale, a persone non in grado di gestire autonomamente il proprio patrimonio perché invalide. L'istituto del curatore o tutore legale cui affidare

<sup>78</sup> *Statuto del comune e del popolo di Perugia del 1342 in volgare*, vol. I, Lib. II, cap. 61.2, p. 449.

<sup>79</sup> *Lo statuto di Bergamo del 1331*, collatio II, cap. 21, p. 36.

<sup>80</sup> Ivi, collatio V, cap. 18, p. 110.

<sup>81</sup> Ivi, collatio X, cap. 20, pp. 202-204, in particolare pp. 203-204.

«aliis indigentibus» è ripreso in modo sostanzialmente identico anche nella redazione statutaria del 1353<sup>82</sup>.

Tra gli uffici comunali predisposti dalle istituzioni cittadine del Due e Trecento per la tutela di invalidi fisici e mentali e il più generale controllo della sanità pubblica vi è anche quello particolare del *custos super infirmis*. Si trovano due attestazioni particolari di questo incarico che mostrano come i legislatori cittadini avessero predisposto una vera e propria ‘codificazione della carità’ tesa a salvaguardare allo stesso tempo gli infermi e la sanità pubblica: la prima, in ordine cronologico, si trova negli statuti di Perugia del 1279; la seconda, negli statuti di Milano del 1396. A Perugia il diritto municipale scritto stabiliva che, in occasione dell’elezione degli ufficiali comunali, il podestà e il capitano del popolo fossero tenuti altresì a nominare «quinque bonos homines, unum de qualibet porta» che avessero il compito di ispezionare città e sobborghi per verificare se «aliquis infirmatur ita quod se iurare non valeat, et quod non habeat qui infirmitatem custodiat, et quod non habeat de suo». Si trattava, dunque, di infermi isolati, probabilmente abbandonati dalla famiglia – cui spettava di norma la prima cura del malato – o rimasti senza nessuno. Nel caso in cui i predetti ufficiali avessero trovato tali *infirmi* avrebbero dovuto portare «infirmum vel infirmam in quocumque hospitali eis videbitur; et illum et illam ibi faciant custodiri expensis illius hospitalis, donec reducetur ad pristinam sanitatem». Il salario di tali ufficiali era di venti soldi di denari. Nel caso in cui gli ospedali cittadini avessero rifiutato l’ospitalità ai predetti *infirmi* il comune li avrebbe privati dei benefici loro concessi e della propria protezione<sup>83</sup>.

A Milano, invece, il vicario dell’Ufficio di provizione avrebbe dovuto eleggere «sex providi viri de hospitalibus, vel de ordine tertii ordinis, vel de anziani hospitalis quattuor Mariarum» che andassero quotidianamente «per civitatem et suburbia et qui inquirant et colligant pauperes infirmos» originarii della città o del comitato milanese. I più diseredati fra loro dovevano essere condotti «ad hospitalia ubi serviatur eis in necessitatibus et opportunitatibus prout congruet», secondo le possibilità dell’ente assistenziale che li avrebbe ospitati<sup>84</sup>. Queste due norme costituiscono un’immagine dinamica di quel ‘cristianesimo civico’ che andò affermandosi in questi secoli nella società

<sup>82</sup> *Lo statuto di Bergamo del 1353*, collatio I, cap. 62, p. 65.

<sup>83</sup> *Statuto del comune di Perugia del 1279*, vol. I, cap. 270 [266B], pp. 267-268.

<sup>84</sup> Milano, Archivio dell’Ospedale Maggiore, *Codici*, n. 4, cap. 96, f. 27v; LA CAVA, *Igiene e sanità negli statuti di Milano*, n. 4, p. 60.

cittadina italiana e che costituì, come osservato da Giorgio Chittolini, «una religiosità cittadina indirizzata al bene comune della città, alla *cura civium* oltre che alla *cura animarum*»<sup>85</sup>. Francesco La Cava ha altresì ipotizzato che questa norma di ricercare gli ammalati per le contrade fosse stata introdotta ad imitazione di una consuetudine praticata dai *fratres* ospedalieri dell'ordine di S. Spirito che a partire dall'inizio del XIII secolo iniziò a diffondersi nella penisola italiana<sup>86</sup>.

Lo *ius proprium* milanese prevedeva anche che fosse individuato «per dominium Mediolani» un chirurgo (*medicus cilorgie*) «qui appelletur medicus pauperum» – un medico, dunque, riservato a quegli infermi che per la loro indigenza non avrebbero potuto in alcun modo permettersi una consulenza particolare come quella di un chirurgo –, il cui ufficio durasse un anno e che fosse ricompensato a spese del comune cinquanta lire di terzioli, «qui teneatur et debeatur medicare gratis infirmos hospitalium civitatis Mediolani et suburbium Mediolani et carcerum»<sup>87</sup>. Agli appartenenti ai collegi cittadini dei medici e dei chirurghi – due istituzioni separate, come si evince dal dettato dello statuto

<sup>85</sup> G. CHITTOLINI, *Società urbana, chiesa cittadina e religione in Italia alla fine del Quattrocento*, «Società e storia», 87 (2000), pp. 1-18, in particolare pp. 5-6. Sulla religiosità civica cfr. anche M. RONZANI, *La 'chiesa del Comune' nelle città dell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, «Società e storia», 21 (1983), pp. 499-534 e *La religion civique à l'époque médiévale et moderne (Chrétienté et Islam). Actes du colloque organisé par le Centre de recherche "Histoire sociale et culturelle de l'Occident. XII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle" de l'Université de Paris X-Nanterre et l'Institut universitaire de France (Nanterre, 21-23 juin 1993)*, ed. par A. Vauchez, Rome 1995 (Collection de l'École Française de Rome, 213). Nell'*Introduction* André Vauchez, a proposito del rapporto città-ospedali nella società urbana due-trecentesca, ha opportunamente sottolineato che non si può certo ravvisare un'opposizione tra ambito laico ed ecclesiastico, ma che, tutt'al più, anche per il periodo successivo (XV secolo), si deve parlare di una «simple redéfinition des champs d'action respectifs de l'Église et des autorités municipales, qui ne mettait en cause ni les prerogatives de chacun pouvoirs ni la nature de leurs relations» (ivi, pp. 3-4).

<sup>86</sup> LA CAVA, *Igiene e sanità negli statuti di Milano*, pp. 39-40. Cfr. il capitolo XL della regola dell'ordine di S. Spirito, *De pauperibus requirendis*: «Pauperes infirmi per vicos uno die cuiuslibet ebdomade et per plateas querentur et in domum sancti Spiritus deferantur et cura eorum diligentissime habeatur». Cfr. *Liber Regulae S. Spiritus (Regola dell'Ordine Ospitaliero di S. Spirito)*, a cura di F. La Cava, Milano 1947 (Studi di Storia della Medicina, 6), p. 164. Cfr. anche G. DROSSBACH, *Christliche caritas als Rechtsinstitut. Hospital und Orden von Santo Spirito in Sassia (1198-1378)*, Paderborn 2005 (Kirchen- und Staatskirchenrecht, 2), pp. 388-389.

<sup>87</sup> Milano, Archivio dell'Ospedale Maggiore, *Codici*, n. 4, cap. 147, f. 35v; LA CAVA, *Igiene e sanità negli statuti di Milano*, n. 5, pp. 60-61.

– era, inoltre, richiesto di «visitare et medicare pauperes et egenos amore Dei», secondo le modalità ritenute idonee «per universitatem suam»<sup>88</sup>.

Nelle normative cittadine prese in esame si trovano, infine, clausole di deroga a disposizioni indirizzate a tutta la cittadinanza che possono essere contemplate quali espressioni di tutela giuridica dei *debiles* della comunità. Negli statuti di Verona del 1327, ad esempio, la norma che stabiliva *Infra quantum tempus massarii villarum et iurati guaytarum teneantur denunciare rixas seu ferutas denunciare debeant, et de hominibus elligendis in guaytis ad denuncianda predicta; et de malefactoribus capiendis* disponeva che nella *guayta* – circoscrizione cittadina – tutti i *cives* fossero tenuti a denunciare risse che provocassero ferite gravi o che degenerassero in delitti e a portare con forza i malfattori dal podestà o presso il palazzo del comune; «quod si non fecerint, omnes ipsius guayte, exceptis viduis, orphanis et pupillis et aliis miserabilibus et inutilibus personis, condempnetur et puniantur» a pagare una multa di venticinque lire per ogni rissa e di cinquanta lire per ogni omicidio<sup>89</sup>. Ugualmente, anche nei capitoli che imponevano il bando dalla città al conte di S. Bonifacio e a coloro che appartenevano alla sua fazione si fa menzione alla medesima clausola. In particolare, la rubrica che disciplinava *Quod homines guaytarum teneantur capere predictas personas*, vale a dire i fuoriusciti predetti, esentava dall'obbligo di denuncia e dalla conseguente pena le medesime categorie sopraccitate: «exceptis viduis, orphanis et pupillis et aliis miserabilis et inutilibus personis»<sup>90</sup>.

Negli statuti bergamaschi del 1353, invece, si trova una medesima tipologia di tutela, mediante esenzione dalla sanzione stabilita nello *statutum*, in una disposizione che disciplinava il divieto imposto ai «consulles et comunia cuiusque loci prope civitatem ad novem miliaria et in plano per decem millaria» di far circolare capre e caproni. Tale proibizione poteva essere derogata «ex necessitate alicuius pueri lactantis vel alterius persone infirme et hoc sine fraude»<sup>91</sup>. Nelle *addiciones* del 1366 agli statuti eporediesi del 1329, infine, era contemplata

<sup>88</sup> Milano, Archivio dell'Ospedale Maggiore, *Codici*, n. 4, cap. 153, f. 183v; LA CAVA, *Igiene e sanità negli statuti di Milano*, n. 32, p. 71. Il cap. 154, che sanciva per legge l'esistenza di un collegio di medici *phisice* cittadino, stabiliva inoltre «quod medici teneantur visitare pauperes et egros pro posse, et eis consulere gratis, amore Dei» (Milano, Archivio dell'Ospedale Maggiore, *Codici*, n. 4, cap. 154, f. 183v; LA CAVA, *Igiene e sanità negli statuti di Milano*, n. 33, p. 71).

<sup>89</sup> *Statuti di Verona del 1327*, vol. II, Lib. III, cap. 19, pp. 450-451.

<sup>90</sup> Ivi, cap. 109, pp. 491-492.

<sup>91</sup> *Lo statuto di Bergamo del 1353*, collatio VII, cap. 16, pp. 145-146.

una norma che esentava dall'obbligo di «custodia diurna et nocturna vel scaraguayta» quegli ospizi «in quo fuerit aliquis infirmus tali infirmitate quo necessario iaceat in lecto»<sup>92</sup>.

Il secondo livello d'intervento citato – il più studiato dalla storiografia che si è occupata di storia urbana e di storia ospedaliera – riguarda la tutela, protezione e sovvenzione degli enti assistenziali che a vario titolo si occupavano dell'assistenza degli infermi. Negli statuti due-trecenteschi l'attenzione delle autorità comunali per queste realtà che dipendevano di norma o dai vertici delle istituzioni ecclesiastiche locali o da ordini religiosi a vocazione ospedaliera aumentò in modo esponenziale fino a diventare oggetto, a partire dal XV secolo, nel contesto delle realtà signorili tardomedievali, di una iniziale, anche se non sempre definita, politica sanitaria<sup>93</sup>. Va considerato senz'altro che, ancora nei secoli XIII e XIV, la medicalizzazione rappresentò sovente l'aspetto meno praticato di questi enti plurifunzionali. Ugualmente, però, non si può non tener conto che essi si principalmente accoglievano e sostenevano gli indigenti attraverso l'elargizione di beni di prima necessità ed elemosina ma anche, là dove possibile, curavano e, soprat-

<sup>92</sup> *Gli statuti del comune di Ivrea*, vol. II, *Addiciones et statuta facte et facta anno MCCCLXVI*, rubr. 4, p. 377.

<sup>93</sup> G. ALBINI, *Città e ospedali nella Lombardia medievale*, Bologna 1993 (Biblioteca di storia urbana medievale, 8), pp. 9-15 e *Ospedali e città. L'Italia del Centro-Nord, XIII-XVI secolo*, a cura di A. J. Grieco e L. Sandri, Firenze 1997 (Medicina e storia). Cfr. anche A. SOMMERLECHNER, *Spitäler in Nord- und Mittelitalien vom 11. bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts*, in *Europäisches Spitalwesen. Institutionelle Fürsorge in Mittelalter und Früher Neuzeit/Hospitals and Institutional Care in Medieval and Early Modern Europe*, hg. von M. Scheutz, A. Sommerlechner, H. Weigl, A. Weiss, Wien-München 2008 (Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Ergänzungsband, 51), pp. 105-134. Da ultimo cfr. G. ALBINI, *Ospedali e società urbana: Italia centro-settentrionale, secoli XIII-XVI*, in *Assistenza e solidarietà in Europa, secc. XIII-XVIII/Social assistance and solidarity in Europe from the 13<sup>th</sup> to the 18<sup>th</sup> centuries. Atti della Quarantaquattresima Settimana di Studi (22-26 aprile 2012)*, a cura di F. Ammannati, Firenze 2013 (Pubblicazioni dell'Istituto internazionale di storia economica F. Datini di Prato. Serie II, Atti delle "settimane di studio" e altri convegni, 44), pp. 384-398. Per una panoramica sulla recente storiografia che ha trattato temi di storia ospedaliera in riferimento al territorio italiano cfr. M. GAZZINI, *Ospedali nell'Italia medievale*, «Reti medievali Rivista», 13/1 (2012), <http://rivista.retimedievali.it>. Per le riforme ospedaliere tardo-medievali si veda il recente quadro offerto da Thomas Frank che mette a confronto diverse esperienze del continente europeo: T. FRANK, *Heilsame Wortgefechte. Reformen europäischer Hospitäler vom 14. bis 16. Jahrhundert*, Göttingen 2014 (Berliner Mittelalter- und Frühneuezeitforschung, 18).



tutto, assistevano i malati. Val la pena perciò ripercorrere statuto per statuto questa linea d'intervento per cogliere, attraverso l'azione legislativa, gli interessi e le politiche attuate dalle comunità cittadine e dalle loro istituzioni di governo nei confronti della realtà degli indigenti.

Nei codici più antichi di diritto municipale presi in esame – Vercelli e Parma – si ritrovano norme che tutelano, attraverso la protezione giuridica o l'esenzione fiscale, gli *hospitalia* cittadini. Nel diritto scritto del comune piemontese, ad esempio, la rubrica significativamente intitolata *De religione divina* stabiliva che il «potestas sive consules qui pro tempore fuerint in regiminibus Vercellarum» fossero tenuti, sotto giuramento, a «custodire et salvare domum miserabilem Rantivorum et possessiones et bona ipsorum»<sup>94</sup>. Nell'elenco degli enti assistenziali presi sotto la custodia del comune erano contemplati anche l'ospedale di S. Lazzaro<sup>95</sup>, di S. Bartolomeo<sup>96</sup>, quelli di S. Spirito<sup>97</sup> e di S. Graziano<sup>98</sup>, gli ospedali di ponte<sup>99</sup>, quello di S. Lorenzo<sup>100</sup> e una «domus Dei»<sup>101</sup>. Come notato da

<sup>94</sup> *Statuta communis Vercellarum ab anno MCCXLI*, rub. 32, coll. 1107-1110. La *Domus Rantivorum* coincide con l'ospizio di S. Silvestro che offriva assistenza ai trovatelli di Vercelli. È già attestato all'inizio del Duecento nel testamento di Uberto *de Benedictis* (ivi, col. 1108, nt. 14).

<sup>95</sup> Si tratta dell'ospedale dedicato alla cura dei lebbrosi, la cui notizia più antica è del 1205 (*ibidem*).

<sup>96</sup> L'ospedale di S. Bartolomeo esisteva già nel XII secolo presso la prepositura dei canonici di S. Bartolomeo fuori dalle mura cittadine (*ibidem*).

<sup>97</sup> Cfr. G. FERRARIS, *I fratres et sorores de Karitate e la fondazione dell'Ospedale S. Spirito di Vercelli (1214)*, «Bollettino storico vercellese», 54 (2000), pp. 47-67.

<sup>98</sup> L'ente assistenziale dipendeva dai canonici di S. Graziano. È attestato già a metà del XII secolo, così come documenta una copia autentica del 1289 di un privilegio di Innocenzo II del 1140 (*Chartarum*, t. II, Augustae Taurinorum 1854 [Historiae Patriae Monumenta, 6], n. 187, coll. 234-236).

<sup>99</sup> Il riferimento è agli ospedali di S. Maria al Cervo e dell'Opera di Ponte fondati da Beatrice di Borgogna, moglie dell'imperatore Federico I Barbarossa (*Statuta communis Vercellarum ab anno MCCXLI*, coll. 1108-1109, nt. 14). Su questa tipologia di esperienze d'assistenza cfr. G.G. MERLO, *Esperienze religiose e opere assistenziali in un'area di ponte tra XII e XIII secolo*, in *Luoghi di strada nel medioevo. Fra il Po, il mare e le Alpi Occidentali*, a cura di G. Sergi, Torino 1996, pp. 213-234.

<sup>100</sup> Giovambattista Andriani, che ha curato l'edizione degli statuti, ha annotato che questo ospedale era gestito dai *fratres de Karitate*, confondendolo forse con quello di S. Spirito (*Statuta communis Vercellarum ab anno MCCXLI*, coll. 1108-1109, nt. 14).

<sup>101</sup> Piccolo ospedale gestito da una comunità cistercense femminile (*Statuta communis Vercellarum ab anno MCCXLI*, coll. 1108-1109, nt. 14). Cfr. M. CASSETTI, *Cenni storici sul monastero e ospedale della Casa di Dio di Vercelli*, «Bollettino storico vercellese», 15 (1980), pp. 31-55.

Giovambattista Andriani, il fatto che in questa rubrica non siano contemplati gli importanti ospedali cittadini di S. Brigida o degli Scoti<sup>102</sup> e di S. Andrea<sup>103</sup> – fondato dal cardinale Guala Bicchieri nel 1219 – può forse significare che il contenuto di questo *statutum* sia stato ripreso dalla normativa locale precedente e che, dunque, sia anteriore al 1241: tale ipotesi può essere corroborata da una nota a margine aggiunta alla rubrica nella quale si legge «et hospitalis sancti Andree et aliorum hospitalium scitorum vel de cetero faciendorum in civitate et districtu Vercellarum».

Negli statuti parmensi del 1255, invece, tra le norme a carattere tutelare se ne trova una dedicata agli enti assistenziali incentrata principalmente sull'esenzione dall'imposta del *laudagium*<sup>104</sup>. In tale esenzione erano compresi l'ospedale Rodolfo Tanzi che assisteva gli infermi e gli esposti<sup>105</sup>, l'ospedale di S. Lazzaro dedicato principalmente alla cura dei lebbrosi<sup>106</sup>, gli ospedali di ponte<sup>107</sup>, quelli di S. Sepolcro<sup>108</sup>, di

<sup>102</sup> M.C. FERRARI, *L'ospedale di S. Brigida o degli Scoti nella storia di Vercelli medievale (secoli XII-XIV)*, Vercelli 2001.

<sup>103</sup> G. FERRARIS, *L'Ospedale di S. Andrea di Vercelli nel secolo XIII. Religiosità, economia, società*, Vercelli 2003 (Biblioteca della Società storica vercellese). Sulla riforma tardomedievale dell'ospedale vercellese cfr. i contributi in *E divenne maggiore. Aspetti della storia dell'Ospedale di Sant'Andrea in Vercelli. Atti del convegno di Vercelli (8 novembre 2003)*, a cura di M.C. Perazzo, Novara 2009 (Interlinea).

<sup>104</sup> *Statuta communis Parmae digesta anno MCCLV*, Lib. I, pp. 115-116. Sul rapporto tra comune ed enti assistenziali in epoca comunale cfr. GAZZINI, *L'impegno assistenziale*, pp. 111-120.

<sup>105</sup> Sull'ospedale Rodolfo Tanzi di Parma cfr. i contributi raccolti in *L'ospedale Rodolfo Tanzi di Parma in età medievale*, a cura di R. Greci, Bologna 2004 (Itinerari medievali, 7).

<sup>106</sup> E. NASALLI ROCCA, *L'ospedale di S. Lazzaro di Parma*, «Archivio storico per le provincie parmensi», s. III, 3 (1938), pp. 21-42. Per una comparazione con altre realtà emiliane, come quella piacentina, cfr. G. ALBINI, *Comunità di lebbrosi in Italia settentrionale (secoli XI-XIII)*, in *Malsani. Lebbra e lebbrosi nel medioevo*, a cura di G. De Sandre Gasparini e M.C. Rossi, Verona 2013 (Quaderni di storia religiosa, 19), pp. 147-174, in particolare pp. 158-161.

<sup>107</sup> M. GAZZINI, *La città, la strada, l'ospitalità: l'area di Capodiponte a Parma tra XIII e XIV secolo*, in *Un'area di strada: l'Emilia occidentale nel Medioevo. Ricerche storiche e riflessioni metodologiche. Atti dei Convegni di Parma e Castell'Arquato (novembre 1997)*, a cura di R. Greci, Bologna 2000 (Itinerari medievali, 3), pp. 307-331 e G. ALBINI, *Strade e ospitalità, ponti e ospedali di ponte nell'Emilia occidentale (secc. XII-XIV)*, in *Studi sull'Emilia occidentale nel Medioevo: società e istituzioni*, a cura di R. Greci, Bologna 2001 (Itinerari medievali, 4), pp. 205-251.

<sup>108</sup> V. SONCINI, *La Chiesa di S. Sepolcro in Parma. I suoi canonici regolari e i suoi cavalieri*, Parma 1932 e P. SILANOS, *La fondazione della Chiesa e dell'ospedale di S.*

S. Egidio, della Misericordia, di S. Ulderico, di S. Francesco e quelli extra-murari di S. Bartolomeo di strada rotta e di fra Barattino vicini a Vicofertile<sup>109</sup>.

In un'*addictio* del 1264 l'istituto della tutela giuridica assunse a Parma la forma di una vera e propria sovvenzione comunale di venti soldi imperiali, in particolare per gli ospedali Rodolfo Tanzi e di S. Sepolcro<sup>110</sup>. Nella redazione normativa del 1266, poi, tale regolamento fu stabilizzato in uno *statutum* specifico che disciplinava la sovvenzione di venti soldi imperiali che il comune concedeva due volte l'anno a otto enti assistenziali tra i quali sono da annoverare anche alcuni di più recente fondazione come quelli di frate Alberto di Villa d'Ogna – brentatore cremonese morto nel 1279 in odore di santità e scelto quale patrono dai brentatori parmensi che fondarono l'ospedale<sup>111</sup> – e del Consorzio dello Spirito Santo per i poveri vergognosi<sup>112</sup>.

A Verona, come riportano gli statuti del 1276, i legislatori cittadini provvidero in particolare a definire la tutela giuridica dell'ospedale di S. Giacomo alla Tomba dedicato all'assistenza dei lebbrosi. Il «*manutenimentum*» dell'*ecclesia Sancti Iacobi* e dell'annesso ospedale doveva avvenire «*cum consilio domini Guidonis Dei gratia electi Verone et domini Marcii canonici et vicarii clericatus Verone et veronensis diocesis et cum consilio ancianorum communis Verone*»: l'amministrazione della comunità dei lebbrosi, perciò, era al centro degli interessi sia delle istituzioni ecclesiastiche cittadine – vescovo e vicario della congrega-

*Sepolcro di Parma: tra «imitatio hierosolymitana» e riforma*, in *Come a Gerusalemme. Evocazioni, riproduzioni, imitazioni dei Luoghi Santi tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Benvenuti e P. Piatti, Firenze 2013 (Toscana sacra, 4), pp. 499-522.

<sup>109</sup> Sugli altri ospedali citati cfr. M. GAZZINI, *Ospedali a Parma nei secoli XII-XIV. Note storiche e archivistiche*, in *La via Francigena nell'Emilia occidentale. Ricerche archivistiche e bibliografiche*, a cura di R. Greci, Bologna 2002, pp. 91-119 e il già citato GAZZINI, *Assistenza e confraternite tra devozione e civismo*.

<sup>110</sup> *Statuta communis Parmae digesta anno MCCLV*, p. 435.

<sup>111</sup> Cfr. L. GINAMI, *Il beato Alberto di Villa d'Ogna: esempio di santità laica nell'Italia dei comuni*, Milano 2000 (Uomini e donne, 45).

<sup>112</sup> *Statuta Communis Parmae ab anno MCCLXVI ad annum circiter MCCCIV*, Lib. I, pp. 98-101. Sulla diffusione del *Consortium Spiritus Sancti* in Emilia cfr. M. GAZZINI, *Il "Consortium Spiritus Sancti" in Emilia fra Due e Trecento*, in *Il buon fedele: le confraternite tra medioevo e prima età moderna*, a cura di G. De Sandre Gasparini, G.G. Merlo e A. Rigon, Verona 1998 (Quaderni di storia religiosa, 5), pp. 159-194 ora in M. GAZZINI, *Confraternite e società cittadina nel medioevo italiano*, Bologna 2006 (Itinerari medievali, 11), pp. 157-196.

zione che raccoglieva il clero urbano – sia delle autorità comunali<sup>113</sup>. Il podestà era, dunque, tenuto per mandato cittadino a «providere et facere quod dicta ecclesia manuteneatur et gubernetur et res et bona ipsius ecclesie salventur, ab substentationem infirmorum et insanium». Nel medesimo statuto si prescriveva che tutti i «fratres, clerici et conversi et omnes habitantes in dicto loco» obbedissero «priori, qui nunc est vel pro tempore fuerit in dicto loco» «ad utilitatem et salvamentum dicte ecclesie et loci et infirmorum ibidem commorantium»<sup>114</sup>. Le norme contenute negli statuti veronesi, dedicate in particolare all'ospedale di S. Giacomo alla Tomba, hanno un chiaro taglio politico-istituzionale e non è un caso che esse facciano parte di una serie di *statuta* dedicati a regolare i rapporti tra comune e istituzioni ecclesiastiche.

Nel diritto municipale veronese trecentesco ritorna l'attenzione delle istituzioni cittadine per le sorti dell'ospedale dedicato principalmente alla cura dei lebbrosi. Nella rubrica *De privilegio hospitalis Sancti Iacobi ad Tumbam* si precisava che i «dominus vicarius et potestas» dovessero «deffendere et manutene ecclesiam et hospitale Sancti Iacobi ad Tumbam et eius terras et possessiones, bona et

<sup>113</sup> L'interesse dell'intera comunità cittadina, sia dell'*élite* ecclesiastica sia di quella laica, per questo ente è riscontrabile anche prima del Duecento, vale a dire prima del trasferimento definitivo dei *malsani* dai sette insediamenti suburbani dove si erano stanziati nel XII secolo all'ospizio di S. Giacomo alla Tomba avvenuto intorno nel 1225 per volere del vescovo Iacopo da Breganze. Cfr. in particolare G. DE SANDRE GASPARINI, *L'assistenza ai lebbrosi nel movimento religioso dei primi decenni del Duecento veronese: uomini e fatti*, in *Viridarium floridum. Studi di storia veneta offerti dagli allievi a Paolo Sambin*, a cura di M.C. Billanovich, G. Cracco e A. Rigon, Padova 1984 (Medioevo e Umanesimo, 54), pp. 85-121 e G. DE SANDRE GASPARINI, *Introduzione*, in *Le carte dei lebbrosi di Verona tra XII e XIII secolo*, a cura di A. Rossi Saccomani, Padova 1989 (Fonti per la storia della terraferma veneta, 4), pp. V-XXX, in particolare pp. XI-XX. Più in generale sull'assistenza ai lebbrosi in area veneta cfr. G.M. VARANINI, G. DE SANDRE GASPARINI, *Gli ospedali dei "malsani" nella società veneta del XII-XIII secolo. Tra assistenza e disciplinamento urbano*, in *Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV. Atti del XII Convegno Internazionale di Studi (Pistoia, 9-12 ottobre 1987)*, a cura di E. Cristiani ed E. Salvatori, Pistoia 1990 (Centro italiano di Studi di Storia e d'Arte. Atti, 12), pp. 141-165. Sugli sviluppi tardo medievalesi cfr. G.M. VARANINI, *Per la storia delle istituzioni ospedaliere nelle città della Terraferma veneta nel Quattrocento*, in *Ospedali e città*, pp. 107-155 e ID., *La carità del municipio. Gli ospedali veronesi nel Quattrocento*, in *Catalogo della mostra «L'Ospedale e la città». Cinquecento anni d'arte a Verona*, Verona 1996, pp. 13-43.

<sup>114</sup> *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I, cap. 253, pp. 199-200. Cfr. anche ivi, cap. 255, pp. 200-201.

iura» e, soprattutto, la giurisdizione su beni e persone ottenuta «in dominum et per dominum Iacobum olim ellectum», vale a dire il vescovo Iacopo da Breganze, successivamente alla concentrazione delle comunità di *malsani* nell'ospedale di S. Giacomo da lui predisposta nel 1225. Nella rubrica si fa riferimento sia a «malesano» sia a «leproso» sia a «infirmos» della città e del contado di Verona: questo potrebbe significare che l'assistenza dell'ospizio di S. Giacomo alla Tomba agli inizi del Trecento non si rivolgesse esclusivamente ai lebbrosi ma anche, più in generale, a invalidi di ogni tipo. Ad ogni modo, per statuto comunale il priore e i frati che governavano la comunità presente a S. Giacomo erano tenuti a ricevere entro tre giorni dalla «denunciacione facta per dominum potestatem vel eius nuncium» tutti gli «infirmos civitatis et districtus Verone»<sup>115</sup>. Dunque, il comune mediante i propri organi di governo e i propri ufficiali, agendo contemporaneamente nell'interesse della sanità pubblica e dei soggetti invalidi, 'denunciava' lo stato di malattia degli *infirmi* e predisponeva il loro inserimento nella realtà assistenziale cittadina che proteggeva e sovvenzionava.

Ugualmente a quelli veronesi, anche gli statuti perugini dedicano un'attenzione particolare all'ente preposto alla cura dei lebbrosi, vale a dire l'ospedale *de Colle*. Negli *statuta* del 1279, ad esempio, le istituzioni cittadine prevedono che ogni anno il podestà e il capitano del popolo dovessero distinguere nel mese di maggio «omnes comunantias communis, concessas hospitali de Colle, ab aliis comunantiis communis Perusii»<sup>116</sup>. Nel caso in cui, tuttavia, gli amministratori cittadini avessero scoperto che il suddetto ospedale aveva occupato beni e proprietà non concesse dal comune, avrebbero dovuto «illud occupatum retollant et ipsum in commune remittere»<sup>117</sup>. L'impegno assistenziale delle istituzioni comunali comportava anche la supervisione della gestione amministrativa dell'ospedale: il podestà e il capitano, ad esempio, sempre nel mese di maggio, erano tenuti a far eleggere, con il beneplacito del priore e della comunità, un amministratore (*elemosinarium*) che si preoccupasse «cum priore ipsius hospitalis» di «elemosinas distribuere [...] inter leproso et sanos, prout eis melius videbitur expedire» e accertare la sua buona amministrazione; dovevano verificare che nell'ospedale *de Colle* fossero accolti solamente i

<sup>115</sup> *Statuti di Verona del 1327*, vol. I, Lib. I, cap. 260, pp. 252-253.

<sup>116</sup> *Statuto del comune di Perugia del 1279*, vol. I, cap. 31 [32B], p. 32.

<sup>117</sup> *Ivi*, cap. 416 [400B], pp. 382-385, in particolare p. 382.

lebbrosi che sottostavano alla giurisdizione del comune di Perugia; dovevano far stilare un inventario dei beni mobili e immobili che entravano a far parte del patrimonio dell'ente; erano tenuti a coprire i debiti accessi dal priore della comunità a nome dell'ospedale come fossero debiti del comune stesso, «dummodo tale debitum summam septem denariorum non excedat»; dovevano far rispettare «omnes contractus, concessiones, fines et refutationes factas [...] a sindico communis et hospitalis de Colle [...], occasione obligationis seu concessionis facte predicto hospitali» e rendere nulli i documenti ritenuti non giuridicamente validi; infine, erano tenuti a certificare «totum debitum hospitalis predicti» e «res hospitalis, que per aliquem possiderentur, debeant recuperare». La mancata tutela dell'ente da parte dei rettori della città era sanzionata nello statuto con la pena pecuniaria di venti lire di denari da sottrarre allo stipendio dei suddetti<sup>118</sup>.

La cura naturalmente era estesa anche ad altri enti assistenziali della città e del distretto di Perugia come l'ospedale di S. Andrea delle Fratte che era preso «sub protectione et defensione communis Perusii» e al quale erano concessi tutti i benefici «que sunt pro clericis introducta seu introducentur etiam in futurum»: come la cura predisposta da parte del comune di Verona per l'ospedale veronese di S. Giacomo, anche quella attivata da parte di quello perugino per S. Andrea rappresenta a tutti gli effetti un atto politico che ha come scopo principe la difesa della *libertas ecclesiastica*, vale a dire dei diritti di natura patrimoniale della chiesa locale e delle realtà soggette alla sua giurisdizione<sup>119</sup>. La tutela giuridica e il sostegno economico a questi enti permetteva al comune però di avanzare al contempo pretese in relazione alla supervisione della loro gestione economica e dei servizi da essi erogati alla comunità: il capitolo dedicato a *Qualiter hospitalia cogantur facere lectos pro pauperibus*, ad esempio, disciplinava l'obbligo imposto dal podestà ai rettori degli ospedali cittadini affinché predisponessero letti sufficienti ad accogliere «omnes pauperes venientes in ipsis hospitalibus». Nel caso in cui i rettori non avessero corrisposto

<sup>118</sup> Ivi, pp. 382-385.

<sup>119</sup> Sull'evoluzione dei concetti di *libertas ecclesiae* e *libertas ecclesiastica* tra XII e XIII secolo cfr. B. SZABÓ-BECHSTEIN, «*Libertas ecclesiae*» vom 12. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. Verbreitung und Wandel des Begriffs seit seiner Prägung durch Gregor VII, in *Die abendländische Freiheit vom 10. zum 14. Jahrhundert. Der Wirkungszusammenhang von Idee und Wirklichkeit im europäischen Vergleich*, hg. von J. Fried, Sigmaringen 1991 (Vorträge und Forschungen, 39), pp. 147-175.

tale obbligo, il podestà e il capitano erano tenuti a inviare richiesta di una loro sospensione direttamente al papa<sup>120</sup>.

Negli statuti perugini del 1342 fu conservata e ampliata la normativa relativa alla cura per l'ospedale *de Colle*. Un lungo capitolo, intitolato *De lo spedale de Colle e degli biene e del priore d'esso spedale*, composto da ventisette sottorubriche, dettaglia nello specifico la disciplina dei rapporti tra il comune e l'ente assistenziale dedicato al soccorso dei lebbrosi<sup>121</sup>. Molte delle norme sono riprese dalla legislazione precedente e inserite nel nuovo contesto istituzionale perugino di metà Trecento: il compito di proteggere il patrimonio dell'ospedale, ad esempio, era affidato ora al podestà, al capitano e al priore delle Arti i quali dovevano «en buono stato mantenere» e «conservare a utilidade d'esso luoco» «tucte le cose dei leprose de lo spedale»; ugualmente essi dovevano indirizzare nel suddetto ospedale tutti i malati di lebbra del distretto di Perugia e verificare che il rettore dell'ospedale li accogliesse; dovevano vigilare che la comunità *de Colle* non occupasse beni del comune che non le fossero stati esplicitamente assegnati. Norme dettagliate riguardavano anche l'amministrazione dei beni: il priore e l'elemosiniere erano tenuti, ad esempio, a rendere conto «del loro ofitio, doie fiade èll'anno» – a maggio e a novembre – al priore delle Arti di Perugia e al consiglio dei saggi, i quali si servivano per la verifica amministrativa di «doie calculatore overo ragioniere» pagati dall'ospedale stesso venti soldi di denari ciascuno; il priore dell'ospedale, infine, era tenuto a rendere conto della gestione economica dell'ente nel «maiore conselglo de la citade» e quest'ultimo, in base all'esito della relazione, stabiliva se e in che misura contribuire al sostegno dell'ente. Ancora, era il medesimo maggior consiglio della città a decidere se e quando l'ospedale avrebbe potuto alienare propri beni.

In relazione ai lebbrosi il diritto municipale disciplinava, inoltre, quelle questioni di diritto privato che indirettamente riguardavano anche l'ospedale e i suoi possedimenti. Si tratta in particolare delle norme relative all'assimilazione dei beni di un lebbroso entrato nella comunità *de Colle* al patrimonio dell'ospedale, eccetto quelli spettanti di diritto all'eredità dei figli del malato o all'impedimento per un lebbroso di stipulare contratti sui beni a lui appartenuti e divenuti, in seguito al suo ingresso nella comunità, parte effettiva del patrimonio dell'ospedale.

<sup>120</sup> *Statuto del comune di Perugia del 1279*, vol. I, cap. 419, pp. 386-387.

<sup>121</sup> *Statuto del comune e del popolo di Perugia del 1342 in volgare*, vol. I, Lib. I, cap. 51, pp. 209-215.

Particolarmente ricchi di informazioni relativi all'impegno assistenziale profuso dalle autorità cittadine sono gli statuti del comune di Ivrea, in particolare le *additiones* annesse alla raccolta del 1329. Una rubrica del libro degli statuti, intitolata *De restituendis dampnis hospitalibus*, stabiliva ad esempio che «ut hospitalia melius substineantur et augmententur et quod eorum rectores et ministri melius possint hospitalitatem observare et pauperibus subvenire et ut eorum bona melius custodiantur et serventur», così come stabilito «in omnibus capitulis in libro statutorum comunis Yporegie contentis», i cittadini che avessero arrecato danni o avessero sottratto beni agli ospedali «sitis in civitate Yporegie vel prope per medium miliare» fossero tenuti a restituirli come previsto dalla normativa più generale relativa alla restituzione di beni<sup>122</sup>.

Nel 1337 fu aggiunta una norma allo statuto che disciplinava l'elemosina annuale che il comune donava all'ospedale della Misericordia nella quale si aumentava il contributo pubblico da cento soldi imperiali a dieci lire imperiali<sup>123</sup>. Nelle medesime *additiones*, poi, fu inserito uno statuto che prevedeva che ogni anno, quindici giorni dopo l'inizio del suo governo, il vicario fosse tenuto attraverso i procuratori del comune a far eleggere «VI sapientes, videlicet II pro quolibet tercerio», che si occupassero di «ire ad hospitale de Burgo Yporegie» per verificare lo stato dell'assistenza offerta dall'ente, in particolare «si pauperes elemosinis consuetis eis prestari defraudentur an non». Nel caso in cui i predetti *sapientes* avessero riscontrato anomalie o deficienze nell'assistenza avrebbero dovuto informare il vescovo di Ivrea «ut supra hoc bonam viam et remedium vellit invenire»<sup>124</sup>. Il comune, dunque, operava in campo assistenziale, in collaborazione con la massima autorità ecclesiastica, non solo finanziando gli enti ospedalieri cittadini ma anche verificando l'effettivo soccorso erogato dagli stessi<sup>125</sup>. Nel 1347 fu aggiunta al medesimo statuto un'ulteriore specifica che stabiliva che i procuratori del comune fossero tenuti «eorum proprio iuramento» ad eleggere «semper de tribus in tribus mensibus» i sei sapienti – trime-

<sup>122</sup> *Statuti del comune di Ivrea*, vol. I, Lib. VI, rub. 7, p. 366.

<sup>123</sup> *Statuti del comune di Ivrea*, vol. II, add. 7, p. 43.

<sup>124</sup> Ivi, add. 22, p. 51.

<sup>125</sup> Cfr. sui rapporti tra Chiesa e comune di Ivrea nel tardo Medioevo G.S. PENE-VIDARI, *Vescovi e comune nei secoli XIII-XIV*, in *Storia della Chiesa di Ivrea dalle origini al XV secolo*, a cura di G. Cracco, Roma 1998 (Chiese d'Italia, 1), pp. 925-971.



stralmente, dunque, e non più solo una volta all'anno come accadeva dieci anni addietro – «qui habeant curam visitandi dictum hospitale et alia facere que in ipso statuto continentur»; i sei 'ispettori' comunali, poi, avrebbero dovuto relazionare «in dicta visitatione in plena credentia» in modo tale che «fiat quid placuerit dicte credentie»<sup>126</sup>.

Anche nella Milano di fine Trecento lo *ius* municipale contemplò norme specifiche a tutela dei sedici enti assistenziali attivi in città<sup>127</sup>. Il capitolo CCCI degli statuti del 1396, intitolato *Statutum in favorem hospitalis Brolii et hospitalis novi et aliorum hospitalium*, stabiliva che affinché i «pauperes hospitalis Brolii conserventur ab oppressura maiorum et [sic] superborem hominum» il podestà era tenuto, sotto giuramento, «dictum hospitale defendere et manutenere in suo statu et iure». In particolare, coadiuvato dai suoi giudici, egli doveva «ex officio inquirere et procedere contra omnes et singulos, qui aliquid commiserint et committerent in preiudicium vel damnum ipsius hospitalis, et ipsos punire, condemnare», pena cento lire di terzioli del suo compenso e venti lire di terzioli di quello dei giudici: la tutela predisposta dai legislatori cittadini era, perciò, prevalentemente di natura legale<sup>128</sup>. La medesima custodia era offerta anche all'Ospedale nuovo o di Donna Bona e agli altri enti assistenziali. Oltre alla protezione delle realtà caritatevoli già operanti in città il comune agì vietando che ne fossero

<sup>126</sup> Ivi, add. 7, p. 272.

<sup>127</sup> Gli ospedali presenti a Milano alla fine del XIV secolo erano quelli di S. Ambrogio, S. Celso, S. Dionigi, S. Simpliciano, S. Vincenzo, S. Antonio, S. Maria del Brolo, S. Croce, S. Maria alla Vepra, l'Ospedale nuovo o di Donna Bona, della Misericordia, di S. Giovanni Battista dei Gerosolimitani, S. Giacomo, S. Martino in Nosiggia, S. Caterina al ponte dei Fabbri, S. Benedetto e S. Bernardo ai sette convegni. Cfr. LA CAVA, *Igiene e sanità negli statuti di Milano*, app. III, pp. 54-58. Cfr. anche FRANK, *Heilsame Wortgefechte*, pp. 80-86.

<sup>128</sup> Milano, Archivio dell'Ospedale Maggiore, *Codici*, n. 4, cap. 301, f. 199r; LA CAVA, *Igiene e sanità negli statuti di Milano*, n. 46, p. 76. Sul contesto dell'assistenza a Milano tra XIV e XV secolo cfr. G.C. BASCAPÉ, *L'assistenza e la beneficenza a Milano dall'alto medioevo alla fine della dinastia sforzesca*, in *Storia di Milano*, vol. VIII, Milano 1957, pp. 387-419; G. ALBINI, *Continuità e innovazione: la carità a Milano fra tensioni private e strategie pubbliche*, in *La carità a Milano nei secoli XII-XV*, a cura di M.P. Alberzoni e O. Grassi, Milano 1989, pp. 137-151 ora in G. ALBINI, *Carità e governo della pietà (secoli XII-XV)*, Milano 2002 (Storia lombarda. Studi e ricerche), pp. 69-82 ed EAD., *Città e ospedali nella Lombardia medievale*, pp. 63-83. Cfr. anche FRANK, *Heilsame Wortgefechte*, pp. 86-142, sulla riforma dell'Ospedale Maggiore di Milano nel XV secolo.

costruite di nuove, per tutelare quelle esistenti e per controllare l'assistenza agli indigenti e agli invalidi<sup>129</sup>.

Il terzo livello d'intervento dei legislatori cittadini che si intende prendere in esame, assimilabile al polo 'tutela giuridica' degli invalidi, è infine quello relativo alla disciplina giuridica dell'azione di medici, *apothecarii* e *spetiarii* in seno alla comunità cittadina, vale a dire di quelle professioni il cui agire era in qualche modo legato all'assistenza degli infermi. Tutelare il medico, infatti, significava tutelare indirettamente anche l'infermo. Nello *ius* municipale due-trecentesco analizzato sono contemplate norme al riguardo che vale la pena prendere in considerazione.

Vi sono *statuta* di carattere più generale che esentano i medici, come altre categorie professionali, da divieti imposti alla maggior parte della cittadinanza, come quello di circolare per le vie della città dopo il suono della terza campana «que pulsatur pro custodia noctis». A Perugia, ad esempio, nella seconda metà del Duecento si stabilì che chiunque fosse stato trovato senza permesso dopo il suddetto richiamo avrebbe dovuto corrispondere come pena pecuniaria quaranta soldi di denari «si fuerit miles vel filius militis» e venti soldi di denari «si fuerit pedes», «salvo quod quando aliquis iret pro clerico, pro infirmo [nel caso, anche un medico], vel alio casu fortuito, vel alia evidenti necessitate que apparet hominibus»<sup>130</sup>; a Ivrea la normativa, più esplicita in tal senso, prevedeva che nessuna persona potesse circolare di notte «per civitatem Yporegie [...] sine lumine vel igne aparenti post ultimam campanam que pulsatur de sero», pena cinque soldi, «exceptati procuratores et notarii comunis et qui per vicarium vel iudicem miterentur et qui cum eis essent guardiani guayte et scaravayte et eciam medicii molendinarii piscatores et fornerii euntes et redeuntes [pro] eorum officiiis exercendis»<sup>131</sup>.

Vi sono rubriche poi che disciplinano la docenza in città della dottrina medica, segno che a partire dal XIII secolo la scienza, la consulenza e la pratica della medicina iniziarono a permeare in modo sempre più

<sup>129</sup> «De cetero nullum hospitale fiat in civitate Mediolani. Sed fiat extra portas civitatis. Et si contrafiat, puniatur ille qui fecerit fieri in libris centum tertiorum. Et nichilominus ille locus quo hospitale intra civitatem fieri voluerit vel factum fuerit in commune Mediolani perveniat»: Milano, Archivio dell'Ospedale Maggiore, *Codici*, n. 4, cap. 302, f. 199r; LA CAVA, *Igiene e sanità negli statuti di Milano*, n. 47, p. 77.

<sup>130</sup> *Statuto del comune di Perugia del 1279*, vol. I, cap. 358 [357B], pp. 336-337.

<sup>131</sup> *Statuti del comune di Ivrea*, vol. I, Lib. III, rub. 19, pp. 169-170.

diffuso i contesti sociali dei comuni cittadini divenendo di conseguenza oggetto di attenzione delle normative locali<sup>132</sup>. Negli statuti veronesi del 1276, ad esempio, il podestà con il consiglio dei sapienti era tenuto a «providere et facere quod unus bonus medicus fisice» insegnasse in città a coloro che volevano «audire fisicam»<sup>133</sup>. Inoltre, si specificava che il rettore del comune dovesse impegnarsi a corrispondere ogni anno al *magister medicus* Crescenzo di Minerbe cinquanta lire veronesi per la sua docenza<sup>134</sup>. Anche negli statuti parmensi del 1255 il podestà era tenuto entro due mesi dall'inizio del suo incarico a «ponere in consilio generali» la questione «de habendis medicis physicae et plagarum» e ad agire secondo le direttive stabilite dal medesimo consiglio<sup>135</sup>. Che la preoccupazione delle istituzioni comunali di reclutare medici di fama non fosse meramente rivolta alle esigenze di quegli «scolares volentes medicinam audire» è esplicitato dall'*incipit* del capitolo *De uno bono doctore et sufficienti medico physice eligendo* degli statuti veronesi trecenteschi, il quale recita: «pro utilitate corporum civium civitatis Verone». Non solo, sembra che il poter contare su un «bonus et sufficiens medicus physice, qui sit in dicta scientia conventatus» fosse, innanzitutto, funzionale al «medicare homines et personas civitatis Verone» e solo in secondo luogo «eciam legere physicam, si habuerit auditores»<sup>136</sup>.

Naturalmente, quanto più l'esercizio della scienza medica si diffuse capillarmente in città tanto più i *collegia* che rappresentavano la corporazione acquistarono un peso politico sempre crescente riconosciuto dalle autorità cittadine. Come la presenza di *magistri* e *doctores* di diritto o grammatica in città, infatti, poteva costituire per il comune un bene da tutelare, a motivo del fatto che le scuole che intorno ad essi si costituivano, richiamando studenti anche da altri comuni, creavano di conseguenza esternalità positive per la comunità intera, così anche quella dei *magistri* di medicina e chirurgia. A questo si aggiungeva l'utilità sociale che la pratica di tale scienza poteva avere per l'intera cittadinanza e, in particolare, per coloro che erano affetti da

<sup>132</sup> M.S. MAZZI, *Salute e società nel Medioevo*, Firenze 1978 (Strumenti, 95), pp. 27-40.

<sup>133</sup> *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I, cap. 146, p. 124.

<sup>134</sup> *Ivi*, cap. 147, p. 125.

<sup>135</sup> *Statuta communis Parmae digesta anno MCCLV*, Lib. I, p. 38.

<sup>136</sup> *Statuti di Verona del 1327*, vol. I, Lib. I, cap. 177, p. 219.

infermità di ogni tipo<sup>137</sup>. Si spiegano in tal modo i privilegi e i benefici concessi dalle autorità cittadine agli appartenenti a questa categoria professionale: a Milano, ad esempio, un capitolo specifico degli statuti del 1396, dedicato a *Privilegium phisicorum et magistrorum gramatice*, esentava i medici dal servizio militare (esercito e andata)<sup>138</sup>; dello stesso privilegio godevano anche i «medici ossorum ruptorum et nervorum deslungatorum»<sup>139</sup> e i chirurghi i quali, tuttavia, «expensis eorum» dovevano inviare «ad exercitus generales quatuor de collegio eorum»<sup>140</sup>. A Parma gli statuti del 1347 dedicarono un intero capitolo al tema *De immunitate concessa medicis, physicis et ciroycis, et scholaribus studentibus in ipsis artibus*: anche in questo caso, pur in mancanza di una menzione precisa di un vero e proprio collegio di medici, sia i «magistri in arte phyxicae et ciroyae» sia «alii experti et praticantes in ipsis artibus» e i loro «scholares studentes» erano esentati dal partecipare «in aliquos exercitus vel cavalcatas» o dal coprire «custodias diurnas vel nocturnas», eccetto quando il podestà stesso avesse richiesto loro esplicitamente di «ire et stare in dictis exercitibus et cavalcatis ad curam omnium personarum»<sup>141</sup>. Ugualmente, negli statuti di Verona del 1327 era prevista per i medici l'immunità «ab omnibus oneribus personalibus comunis Verone»; il vicario e il podestà erano tenuti altresì a eleggere due persone fidate e compententi nella scienza medica che, insieme a uno dei giudici del comune o a un suo delegato, redigessero la matricola dei medici; solo a quelli in essa iscritti era possibile fruire della suddetta immunità. L'*universitas* dei medici, offrendo un servizio pubblico, era tenuta, inoltre, a inviare «medicos ydoneos et sufficientes ad exercitus et cavalcatas, suis expensis, qui medicare debeant omnes infirmos et vulneratos [...] sine aliquo precio vel alio ab eis recipiendo»<sup>142</sup>.

<sup>137</sup> Cfr. I. NASO, *Forme di trasmissione del sapere medico tra dottrina ed esperienza empirica nel tardo Medioevo*, in *La trasmissione dei saperi nel Medioevo, secoli XII-XIV. Atti del XIX Convegno Internazionale di Studi (Pistoia, 16-19 maggio 2003)*, Pistoia 2005 (Centro italiano di Studi di Storia e d'Arte. Atti, 19), pp. 127-158.

<sup>138</sup> Milano, Archivio dell'Ospedale Maggiore, *Codici*, n. 4, cap. 148, f. 183r; LA CAVA, *Igiene e sanità negli statuti di Milano*, n. 27, p. 69.

<sup>139</sup> Milano, Archivio dell'Ospedale Maggiore, *Codici*, n. 4, cap. 149, f. 183r; LA CAVA, *Igiene e sanità negli statuti di Milano*, n. 28, p. 69.

<sup>140</sup> Milano, Archivio dell'Ospedale Maggiore, *Codici*, n. 4, cap. 150, f. 183r; LA CAVA, *Igiene e sanità negli statuti di Milano*, n. 29, p. 70.

<sup>141</sup> *Statuta communis Parmae ab anno MCCCXLVII*, Lib. I, pp. 85-86.

<sup>142</sup> *Statuti di Verona del 1327*, vol. I, Lib. I, cap. 209, p. 231.

La personalità giuridica del medico nei secoli centrali del Medioevo fu sempre di più riconosciuta pubblicamente tantoché, ad esempio, a Milano un magistrato non poteva in alcun modo costringere, pena venticinque lire di terzioli, un medico ad offrire una consulenza medico-legale «nisi sit associatus cum aliquo, vel aliquibus aliis medicis dicti collegii» e non gli fosse stata garantita l'impunità su quanto avesse deposto<sup>143</sup>. Allo stesso modo il medesimo magistrato non poteva richiedere una consulenza «super aliquo vulnere, nec super aliqua infirmitate» a un medico che non facesse parte del collegio professionale cittadino<sup>144</sup>. Ritornano in più occasioni menzioni alla consulenza offerta o richiesta ai medici dalle istituzioni giudiziarie cittadine: a Verona, ad esempio, nel libro II dedicato al tema *De litibus et causis civilis* una sottorubrica del capitolo centosettantatré stabiliva che, «si aliquis fuerit datus in periculo ad officium malleficiorum», il giudice deputato sarebbe stato tenuto ad «habere consilium unius medici vel plurimum» il quale o i quali, «sub vinculo sacramenti», dovevano verificare le condizioni fisiche dell'imputato prima che si procedesse contro di lui<sup>145</sup>. Ancora, negli statuti milanesi di fine Trecento un capitolo del libro dedicato ai *Criminalia* disciplinava la remunerazione di tre lire di terzioli da corrispondere a un medico «pro medicatura pedis et manus amputati vel amputate» di un accusato, a testimonianza del fatto che il medico era una figura attivamente coinvolta nei procedimenti giudiziari<sup>146</sup>.

<sup>143</sup> Sul ruolo dei medici e sulla norme di sanità pubblica a Milano in età viscontea-sforzesca si vedano in particolare i lavori di Marylin Nicoud: M. NICLOUD, *Médecine, prévention et santé publique en Italie à la fin du Moyen Âge*, in *Religion et société urbaine au moyen âge. Études offertes à Jean-Louis Biget par ses anciens élèves*, ed. par P. Boucheron, J. Chiffolleau, Paris 2000 (Publications de la Sorbonne. Série Histoire ancienne et médiévale, 60), pp. 483-498; EAD., *Attendere con altro studio et diligentia a la conservazione et salute de la cita. Médecine et prévention de la santé à Milan à la fin du Moyen Âge*, in *Assainissement et salubrité publique en Europe méridionale: fin du Moyen âge, époque moderne*, ed. par P. Fournier, Clermont-Ferrand 2001 (Siècles. Cahiers du Centre d'Histoire "Espaces et cultures", 14), pp. 23-37; EAD., *La médecine à Milan à la fin du Moyen Âge: les composantes d'un milieu professionnel, in Mires, barbiers, physiciens et charlatans: les marges de la médecine de l'Antiquité au XVI<sup>e</sup> siècle. Actes de la Journée d'études (Reims, janvier 2003)*, ed. par F. Collard, E. Samama, Langres 2004, pp. 101-131.

<sup>144</sup> Milano, Archivio dell'Ospedale Maggiore, *Codici*, n. 4, cap. 159, f. 184v; LA CAVA, *Igiene e sanità negli statuti di Milano*, n. 38, p. 73.

<sup>145</sup> *Statuti di Verona del 1327*, vol. I, Lib. II, cap. 173, pp. 409-410.

<sup>146</sup> Milano, Archivio dell'Ospedale Maggiore, *Codici*, n. 4, cap. 156, f. 79v; LA CAVA, *Igiene e sanità negli statuti di Milano*, n. 10, p. 63. Sui *consilia medicorum*

Dei privilegi concessi e del riconoscimento di un preciso *status* giuridico, legittimato pubblicamente, godevano naturalmente solamente quei medici ritenuti idonei dagli organi di governo del comune o facenti parte dei collegi professionali cittadini e, di conseguenza, solo questi potevano offrire consulenze e praticare la scienza medica in città e nel suburbio cittadino. Da questo punto di vista gli statuti milanesi offrono un modello normativo ricco di elementi di riflessione. Il capitolo CLI, ad esempio, stabiliva che «nullus medicus cirogie» potesse «medicare in civitate vel suburbiis Mediolani» se prima non fosse stato accolto «in collegium medicorum cirogie» e, perché questo avvenisse, egli avrebbe dovuto sostenere un esame «per alios aliquos bonos medicos dicti collegii, et sapientes ad hoc ellectos»<sup>147</sup>. Il capitolo CLVI disciplinava, invece, il reclutamento dei medici *phisice* «in collegio medicorum phisice in Mediolano»: chiunque avesse voluto farne parte prima avrebbe dovuto frequentare uno studio generale «science medicine» per tre o più anni; solo dopo aver ottenuto la *licentia*, avrebbe potuto far richiesta di essere accolto nel collegio cittadino; a questo punto, il candidato avrebbe dovuto sostenere un esame «per medicos dicti collegii». Se un medico, invece, venendo ad risiedere a Milano, avesse esercitato l'arte medica, i rettori del collegio dei medici avrebbero potuto «cogere illum, aut illos ad recipiendum examen dicti collegii, more solito, infra unum mensem». Se poi questi si fosse rifiutato di sottoporsi all'esame della commissione collegiale allora sarebbe stato lui impedito di «aliquam curam committere», pena cinquanta lire di terzioli<sup>148</sup>.

Agevolare il collegio dei medici non rappresentò solo una misura protezionistica volta a difendere politicamente una corporazione professionale cittadina ma corrispose anche a un'iniziale disciplina normativa della cura del corpo che trovava nei *collegia medicorum* municipali i referenti specializzati delle autorità e della cittadinanza. Lo si evince dall'attenzione posta dalla legislazione milanese, ad esempio,

cfr. J. AGRIMI, C. CRISCIANI, *Les Consilia médicaux*, Turnhout 1994 (Typologie des Sources du Moyen Âge occidental, 69) e EAD., *Consilia, responsi, consulti. I pareri del medico tra insegnamento e professione*, in *Consilium. Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale*, a cura di C. Casagrande, C. Crisciani e S. Vecchio, Firenze 2004 (Micrologus' Library, 10), pp. 259-280.

<sup>147</sup> Milano, Archivio dell'Ospedale Maggiore, *Codici*, n. 4, cap. 151, f. 183v; LA CAVA, *Igiene e sanità negli statuti di Milano*, n. 30, p. 70.

<sup>148</sup> Milano, Archivio dell'Ospedale Maggiore, *Codici*, n. 4, cap. 156, f. 183v; LA CAVA, *Igiene e sanità negli statuti di Milano*, n. 35, p. 72.

per la composizione di alcuni farmaci<sup>149</sup>. In essa si vietava a qualsiasi persona che non fosse stata deputata a ciò dai rettori del collegio dei medici la preparazione della triaca – farmaco di preparazione molto complessa, avente come base fondamentale la carne di vipera, utilizzata come rimedio contro ogni veleno – o di qualsiasi altra medicina oppiacea o purgativa, pena venticinque lire di terzioli. Ugualmente nessuno poteva «dare aliquam medicinam sollutivam nec venenosam nec operativam sine licentia boni phisici» e questi doveva appartenere al collegio cittadino<sup>150</sup>. La manipolazione dei farmaci a scopo di lucro doveva essere diffusa se la legislazione milanese prevede diversi statuti per disciplinare il controllo delle contraffazioni di spezie, come il pepe e lo zafferano<sup>151</sup>.

Anche a Parma, a metà Trecento, il podestà, «ad obviandum fraudibus et dolosis machinationibus speciariorum et apothecariorum seu lardarolorum civitatis et episcopatus», era tenuto a «inquirere omnibus modis» se, ad esempio, «piperatum forte et piperatum de speciebus, aut ceram seu opus cerae fecerint aut composuerint contra debitum modum»; inoltre ogni sei mesi doveva far giurare tutti gli «speciariorum et apothecarios seu lardarolos supradicta omnia et singula bene

<sup>149</sup> Sullo sviluppo della farmacopea in Occidente nei secoli centrali del Medioevo cfr. J.-P. BÉNÉZET, *Pharmacie et médicament en Méditerranée occidentale (XIII<sup>e</sup>-XVI<sup>e</sup> siècles)*, Paris 1999 (Sciences, techniques et civilisations du Moyen Âge à l'aube des Lumières, 3) e P. DILG, *Über die Anfänge des mittelalterlichen Apothekenwesens*, in *Der Dienst am Kranken. Krankenversorgung zwischen Caritas, Medizin und Ökonomie vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Geschichte und Entwicklung der Krankenversorgung im sozioökonomischen Wandel*, hg. von G. Aumüller, K. Grundmann, C. Vanja, Marburg 2007 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen, 68), pp. 87-99. Sul ruolo degli *apothecarii* e degli speciali nei contesti cittadini francesi si vedano le riflessioni di D. ALEXANDRE-BIDON, *Les pots de pharmacie. Savoirs chimiques et sécurité publique*, in *Les établissements hospitaliers en France du Moyen Âge au XIV<sup>e</sup> siècle. Espaces, objets et populations*, ed. par S. Le Clech-Charton, Dijon 2010, pp. 205-220. Per il contesto italiano si vedano almeno gli studi di Ivana Ait sulla realtà romana tardomedievale, in particolare I. AIT, *Tra scienza e mercato. Gli speciali a Roma nel tardomedioevo*, Roma 1996 (Fonti e Studi per la storia economica e sociale di Roma e dello Stato pontificio, 7) ed EAD., *Fra mercato e pratica sanitaria: gli speciali a Roma nel XV secolo*, «Studi storici», 49 (2008), pp. 455-472.

<sup>150</sup> Milano, Archivio dell'Ospedale Maggiore, *Codici*, n. 4, cap. 160, f. 184v; LA CAVA, *Igiene e sanità negli statuti di Milano*, n. 39, pp. 73-74.

<sup>151</sup> Milano, Archivio dell'Ospedale Maggiore, *Codici*, n. 4, cap. 103 e 104, f. 221r; LA CAVA, *Igiene e sanità negli statuti di Milano*, n. 66-67, pp. 84-85.

et diligenter facere»<sup>152</sup>. Ugualmente a Verona gli statuti trecenteschi stabilivano che «nullus medicus physicus» potesse «vendere species, confectiones, syrupos nec alias pociones seu decoctiones» né tenerne nella propria casa o, mediante altre persone, farle avere a malati senza permesso delle autorità cittadine<sup>153</sup>. Il giudice «procuratorum comunis Verone», poi, era tenuto ogni mese «cum uno ex militibus domini vicarii seu domini potestatis» e con due medici a «personaliter circuire et ire et cercare per stationes specialium et inquisitionem facere de syrups et aliis pocionibus corruptis»<sup>154</sup>. Lo scopo evidentemente era quello di evitare che qualche medico, mediante l'esercizio della propria arte, se ne approfittasse creandosi, a motivo di lucro personale, una sorta di mercato del farmaco senza regole.

Negli statuti cittadini, come già accennato, rifluirono spesso normative che non erano state prodotte direttamente dai legislatori comunali ma che appartenevano ad altri ordinamenti come quelli di orizzonte più universale, quali lo *ius commune* o il diritto canonico della Chiesa romana, che rappresentavano di fatto il costante riferimento giuridico anche dei sistemi locali. Anche per ciò che riguarda l'azione dei medici in seno alla società cittadina si può verificare tale meccanismo della tecnica legislativa. In particolare, il riferimento è alla xxii costituzione del IV Concilio lateranense del 1215 la quale stabiliva che i medici, prima di intervenire su un malato, fossero tenuti ad ammonirlo perché questi confessasse i propri peccati a un sacerdote. Dopo aver provveduto alla salute spirituale, infatti, l'infermo avrebbe potuto con maggior efficacia ottenere anche i rimedi per il corpo. D'altra parte, come esplicita la costituzione stessa, l'anima era ritenuta molto più preziosa del corpo. Una delle ragioni alla base di tale decreto era il fatto che se il malato si fosse trovato in uno stato terminale o di grave infermità e il medico gli avesse consigliato di provvedere alla salute della propria anima, questi avrebbe potuto disperarsi a tal punto da trovare la morte più celermente. La sanzione prevista diretta ai medici era molto severa e implicava l'esclusione dalla partecipazione ai sacramenti fino all'avvenuto pagamento della pena<sup>155</sup>.

<sup>152</sup> *Statuta communis Parmae ab anno MCCCXLVII*, Lib. IV, p. 305.

<sup>153</sup> *Statuti di Verona del 1327*, vol. II, Lib. IV, cap. 158, p. 613.

<sup>154</sup> *Ivi*, cap. 159, p. 614.

<sup>155</sup> La costituzione *Quod infirmi prius provideant animae quam corpori* recita: «Cum infirmitas corporalis nonnumquam ex peccato proveniat, dicente Domino, languido quem sanaverat: *Vade et amplius noli peccare, ne deterius aliquid tibi contingat*, decreto praesenti statuimus et districte praecipimus medicis corporum,



Tale norma è ripresa, secondo declinazioni locali, in tre delle raccolte statutarie analizzate: Verona 1327, Parma 1347, Milano 1396. A Verona al contenuto essenziale della costituzione conciliare – l’obbligo stabilito, «per sacramentum», per un medico di «dicere infirmanti quod de statu anime et rerum suarum ordinet et disponat» – si aggiunge il vincolo imposto per statuto al podestà di far giurare, entro quindici giorni dall’inizio del suo governo, a tutti i medici della città il rispetto di tale ordinamento<sup>156</sup>. A Parma la *Quod infirmi* è ripresa invece alla lettera; ad essa si aggiunse la pena di dieci lire parmensi e la disposizione che il medico non tornasse ad assistere il malato finché questi non avesse provveduto alla confessione auricolare. Anche nello statuto parmense il podestà era tenuto, entro il primo mese «sui regiminis», a far giurare tutti i medici della città e della diocesi di Parma di rispettare tale norma<sup>157</sup>. A Milano la disposizione, molto essenziale, riporta esclusivamente la direttiva imposta ad ogni medico di «inducere egrum ad penitentiam», soprattutto quando si tratti di «egritudo timorosa»<sup>158</sup>.

##### 5. TRA DIRITTO E CORPO INFERMO: NORME DI ESCLUSIONE SOCIALE

Se, come già osservato, l’atteggiamento dei legislatori cittadini nei confronti delle persone affette da infermità fisiche e mentali si realizzò principalmente mediante la promulgazione di norme volte a tutelarle giuridicamente e a sostenere quelle istituzioni e quelle categorie professio-

ut cum eos ad infirmos vocari contigerit, ipsos ante omnia moneant et inducant, quod medicos advocent animarum, ut postquam infirmis fuerit de spirituali salute provisum, ad corporalis medicinae remedium salubrius procedatur, cum causa cessante cesset effectus. Hoc quidem inter alia huic causam dedit edicto, quod quidam in aegritudinis lecto iacentes, cum eis a medicis suadet, ut de animarum salute disponant, in desperationis articulum incidunt, unde facilius mortis periculum incurrunt. Si quis autem medicorum huius nostrae constitutionis, postquam per praelatos locorum fuerit publicata, transgressor extiterit, tamdiu ab ingressu ecclesiae arceatur, donec pro transgressione huiusmodi satisfecerit competenter. Ceterum cum anima sit multo pretiosior corpore, sub interminatione anathematis prohibemus, ne quis medicorum pro corporali salute aliquid aegroto suadeat, quod in periculum animae convertatur»: cfr. *Conciliarum Oecumenicorum Decreta*, Bologna 2002<sup>2</sup> (Strumenti), pp. 245-246.

<sup>156</sup> *Statuti di Verona del 1327*, vol. I, Lib. I, cap. 211, p. 232.

<sup>157</sup> *Statuta communis Parmae ab anno MCCCXLVII*, Lib. III, p. 267.

<sup>158</sup> Milano, Archivio dell’Ospedale Maggiore, *Codici*, n. 4, cap. 155, f. 184v; LA CAVA, *Igiene e sanità negli statuti di Milano*, n. 34, p. 71.

nali deputate alla loro assistenza vi furono anche disposizioni legislative rivelatrici di altre preoccupazioni che possono essere raggruppate intorno al secondo polo indicato, vale a dire quello dell'«esclusione sociale»<sup>159</sup>. In particolare, la categoria di *infirmi* nei confronti della quale furono indirizzate per lo più direttive di tal genere, come noto, fu quella dei lebbrosi<sup>160</sup>. Nella maggior parte degli statuti analizzati si ritrovano prescrizioni che stabiliscono l'obbligo per i *malsani* di non circolare in città o, almeno, di non sostare sui ponti o nell'area intramuraria e nei sobborghi.

Già da quelli più antichi presi in considerazione, come quelli di Vercelli del 1241, emerge una posizione costante che sembra essere dettata per lo più dalla paura – fondata o meno non è importante – del contagio: i *malsani* erano costretti per legge a evitare il più possibile contatti con gli altri cittadini<sup>161</sup>. Se si considera oltretutto la conformazione urbanistica di molti dei centri cittadini medievali il timore che un'epidemia potesse falciolare in poco tempo la popolazione urbana doveva essere fondata<sup>162</sup>. L'impressione poi di trovarsi di fronte a un male incurabile – senza contare il carico simbolico di tale patologia – fece sì che l'allontanamento fuori dalle mura, normalmente nelle comunità dei lebbrosari, fosse ritenuta la soluzione più idonea ed efficace. Tuttavia, tale disposizione, come sopraccennato, acquisì sfumature diverse

<sup>159</sup> F.-O. TOUATI, *Un mal qui répand la terreur? Espace urbain, maladie et épidémies au Moyen Âge*, «Histoire urbaine», 2 (2000), pp. 9-38.

<sup>160</sup> F. BÉRIAC, *Histoire des lépreux au Moyen Âge. Une société d'exclus*, Paris 1988, pp. 180-204.

<sup>161</sup> Sul problema della trasmissibilità della lebbra nel Medioevo cfr. F.-O. TOUATI, *Maladie et société au Moyen Âge. La lèpre, les lépreux et les léproseries dans la province ecclésiastique de Sens jusqu'au milieu du XIV<sup>e</sup> siècle*, Paris-Bruxelles 1998 (Bibliothèque du Moyen Âge, 11), pp. 139-151; ID., *Contagion and Leprosy. Myth, Ideas and Evolution in Medieval Minds and Societies*, in *Contagion. Perspectives from Pre-Modern Societies*, ed. by L.I. Conrad, D. Wujastyk, Aldershot 2000, pp. 179-202; F.-O. TOUATI, *Historiciser la notion de contagion. L'exemple de la lèpre dans les sociétés médiévales*, in *Air, miasmes et contagion. Les épidémies dans l'Antiquité et au Moyen Âge*, ed. S. Bazin, D. Tacchella, E. Quérue Samama, Langres 2001 (Hommes et textes en Champagne), pp. 157-188. Sul tema della lebbra si veda anche la tesi dottorale di A. SCHELBERG, *Leprosen in der mittelalterlichen Gesellschaft. Physische Idoneität und sozialer Status von Kranken im Spannungsfeld säkularer und christlicher Wirklichkeitsdeutungen*, Diss. Phil., Philosophischen Fakultät, Georg-August Universität Göttingen 2000 (consultabile online <http://ediss.uni-goettingen.de/handle/11858/00-1735-0000-0006-B4CC-F>), e della stessa autrice EAD., *The Myths of Medieval Leprosy. A Collection of Essays*, Göttingen 2006.

<sup>162</sup> MAZZI, *Salute e società nel Medioevo*, pp. 21-26.

a seconda dei contesti cittadini. Nel comune piemontese, ad esempio, lo *ius* municipale, in uno statuto specifico del 1230 dedicato al tema *De leprosis*, prevede sì l'esclusione sociale dei lebbrosi e il vincolo per essi di rimanere «in suis domibus» e di non circolare «per civitatem se aliis imiscendo», ma pose a queste condizioni anche delle eccezioni significative come i giorni della domenica, del lunedì fino all'ora terza, i giorni delle principali feste, la Settimana Santa e il giorno di S. Stefano<sup>163</sup>. Dunque, esclusione sociale sì ma non totale e illimitata, a testimonianza del fatto che, come aveva già osservato Françoise Bériac, «a la peur de la lèpre, qui s'étale dans tant de textes, correspondaient finalement des pratiques assez laxistes»<sup>164</sup>.

A Parma, addirittura, negli statuti più antichi del 1255 nessuna norma stabiliva esplicitamente l'esclusione dei lebbrosi, anche se uno statuto indirizzato ai macellai cittadini, che disciplinava il divieto loro imposto di vendere «carnes infirmas nec morbosas nec viciosas nec malatas nec involtas», fa riferimento anche al veto di vendere «in beccharia» i «porcos de malatis de sancto Lazaro», pena il pagamento di una multa di venti lire parmensi<sup>165</sup>. Tale elemento induce a pensare che ci si trovi di fronte a uno di quei casi in cui probabilmente o non si sentì la necessità di esplicitare una direttiva che doveva apparire assodata nella realtà dei fatti e disciplinata dalla consuetudine non scritta o si ritenne il problema, per le sue dimensioni, irrilevante dal punto di vista normativo.

Forse il mancato rispetto di un tale divieto o l'acuirsi del problema ne rese necessario l'inserimento nella redazione statutaria successiva. Nel 1266, infatti, nella legislazione comunale parmense fu introdotto uno *statutum* specifico che sanciva l'esclusione di questi malati dall'area urbana intramuraria. Il capitolo è indirizzato al vescovo e all'abate del monastero benedettino di S. Giovanni, quest'ultimo fin dalle origini particolarmente legato alle vicende dell'ospedale di S. Lazzaro, ai quali era sollecitata la vigilanza affinché nessun lebbroso o lebbrosa entrassero in città. La rubrica sancisce come pena per l'inadempienza la sospensione della sovvenzione che il comune assicurava all'ente assistenziale due volte l'anno. Inoltre, il fatto che nell'ordinamento siano coinvolti nella vigilanza anche i consoli delle vicinie cittadine di S. Michele e S. Egidio poste agli antipodi della città fa pensare che la

<sup>163</sup> *Statuta communis Vercellarum ab anno MCCXLI*, rub. 356, col. 1126.

<sup>164</sup> BÉRIAC, *Histoire des lépreux au Moyen Âge*, p. 204.

<sup>165</sup> *Statuta communis Parmae digesta anno MCCLV*, Lib. III, p. 341.

norma non fosse indirizzata solo ai lebbrosi che risiedevano stabilmente nell'ospedale di S. Lazzaro ma anche a quei *malsani* che con ogni probabilità circolavano in cerca di elemosina su un'area di strada come quella di Parma, posta sulla via Francigena. Una pena pecuniaria e l'annullamento dei legati testamentari a favore dei lebbrosi era comminato anche a chi avesse favorito il loro ingresso entro le mura cittadine o non avesse denunciato il fatto alle autorità<sup>166</sup>.

Il comune, dunque, pur non potendo intervenire direttamente nella vita del lebbrosario esercitando pressioni di carattere punitivo – l'ospedale era ad ogni modo un ente soggetto alla giurisdizione ecclesiastica – considerò, tuttavia, la violazione di questa norma come un affronto al suo legittimo interesse di tutore dell'ordine e della sanità pubblici e, dunque, la sanzionò con pene severe di natura economica come la sospensione della sovvenzione comunale, cosa che poteva incidere notevolmente nella gestione della comunità dei *malsani*. Negli statuti del 1347, infine, fu ripresa la medesima disposizione del 1266. Rispetto alla precedente vi fu un inasprimento della pena per chi non denunciava alle autorità comunali la presenza dei lebbrosi in città, quantificata in cento soldi parmensi, vale a dire più del doppio della sovvenzione di cui godeva annualmente la comunità di S. Lazzaro<sup>167</sup>. La durezza dell'ammenda può significare o che a questa altezza cronologica il problema dovesse essere realmente percepito dalla comunità e dalle sue autorità e che le disposizioni precedenti non fossero riuscite a disciplinare efficacemente il fenomeno o che i nuovi signori di Parma, i Visconti di Milano, volessero mostrare anche in questo ambito della disciplina della vita sociale la loro forza coercitiva.

Negli statuti veronesi duecenteschi tra i capitoli dedicati all'ospedale di S. Giacomo alla Tomba uno in particolare è riservato in modo specifico alla definizione dell'obbligo di residenza «perpetuo» per «*insani et infirmi ac fratres*» presso l'ospedale predetto «*vel in loco eisdem deputato*»; il podestà era altresì tenuto a «*expelli facere de civitate et burgis*» coloro che contravvenivano tale disposizione entro tre giorni dalla loro individuazione<sup>168</sup>. Nella redazione successiva il divieto di circolazione dei *malsani* è molto contratto e inserito nel più ampio capitolo dedicato al tema *De privilegio hospitalis Sancti Iacobi ad*

<sup>166</sup> *Statuta Communis Parmae ab anno MCCLXVI ad annum circiter MCCCIV*, Lib. I, p. 214.

<sup>167</sup> *Statuta communis Parmae ab anno MCCCXLVII*, Lib. IV, pp. 292-293.

<sup>168</sup> *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I, cap. 254, p. 200.

*Tumbam*. In esso si legge, infatti, solamente che «ibidem [*vale a dire nel predetto ospedale*] permanere debeant predicti infirmi et non alibi», anche se non si stabilirono pene di carattere pecuniario, come a Parma, nei confronti né dei lebbrosi né dell'ente<sup>169</sup>. Questo può essere indice del fatto che nel XIV secolo nella città veneta il problema dovette essere considerato non così significativo da dedicargli una disposizione particolare<sup>170</sup>.

Anche negli statuti del comune di Ivrea del 1329 si ritrova una norma specifica che disciplina tale problema. Il capitolo *De leprosis inquirendis*, infatti, stabiliva che il «vicarius [...] proprio et speciali sacramento» fosse tenuto a «inquirere et inquiri facere», non solo per dovere d'ufficio («ex officio suo») ma «eciam ad petitionem uniuscuiusque sibi denunciantis», tutti i lebbrosi che si trovavano in città e nei sobborghi; se un *malsanus* fosse stato trovato entro i confini stabiliti, il vicario allora sarebbe stato tenuto a escluderlo «a comunione aliorum civium», comminandogli una pena secondo il proprio arbitrio e costringendolo all'esclusione sociale «remediis iuris». Tutto ciò era «statutum et ordinatum pro sanitate comunium Yporegie conservanda»<sup>171</sup>. Il capitolo, unico tra quelli presi in considerazione, è particolarmente interessante perché esplicita chiaramente lo scopo – implicito, tuttavia, anche nelle altre norme su questo tema – delle disposizioni volte ad emarginare i lebbrosi: la tutela della sanità pubblica.

A Perugia, nel Duecento, le autorità comunali crearono invece a tal scopo un ufficio *ad hoc* pagato a spese del comune: il *custos super leprosis expellendis*. Evidentemente nel comune umbro il problema doveva essere reale e sentito. Come, dunque, esisteva un *custos super infirmis* vi era pure quello *super leprosis expellendis* dalla città. Nel ca-

<sup>169</sup> *Statuti di Verona del 1327*, vol. I, Lib. I, cap. 211, p. 232.

<sup>170</sup> Elementi interessanti sono indicati da G.M. VARANINI, *L'iniziativa pubblica e privata*, in ID., DE SANDRE GASPARINI, *Gli ospedali dei «malsani»*, pp. 155-156. Lo studioso stabilisce, per il caso veronese, un rapporto quantitativo tra cittadinanza e lebbrosi al principio del Duecento. Se a questa altezza cronologica Verona contava tra i 35.000 e i 40.000 abitanti e i lebbrosi nell'ospedale di S. Giacomo erano 70 circa, si tratta di un rapporto di un lebbroso ogni 500 abitanti sani. Sebbene non tutti i lebbrosi risiedessero nel lebbrosario, è altrettanto vero che erano pochi quelli non inquadrati nella comunità. Come per altri contesti – Bergamo, Piacenza, Genova – sembra che nel corso Duecento tali presenze diminuirono sensibilmente. Questo forse può spiegare anche il ridimensionamento della norma che disciplinava l'esclusione dei lebbrosi.

<sup>171</sup> *Statuti del comune di Ivrea*, vol. I, Lib. II, rub. 100, pp. 92-93.

pitolo che regolò tale incarico si stabiliva che i rettori della città dovessero eleggere cinque «boni homines, scilicet unus de qualibet porta» che impedissero a qualunque *malsanus* di entrare in città all'interno di un'area di cui si definivano precisamente i confini: le chiese di S. Giuliana, di S. Galgano, di S. Caterina e di S. Angelo di Libiano. Nel caso in cui fossero stati trovati lebbrosi nell'area loro preclusa i *custodes* sarebbero stati privati del loro stipendio. Come nel caso di Ivrea anche a Perugia l'informazione circa la trasgressione del divieto poteva giungere al podestà tramite denuncia di un cittadino ed egli, insieme al capitano del popolo, era tenuto a procedere all'«inquisitio secreta», forse per evitare facili allarmismi o che fosse lesa inutilmente la reputazione di qualcuno. Tuttavia, nel caso in cui l'inquisizione avesse certificato l'infrazione – dopo un *consilium* medico («consilium cum medicis habetur») – allora podestà e capitano del popolo sarebbero stati tenuti ad «de civitate et burgis penitus expellere» il lebbroso<sup>172</sup>.

Nel Trecento il comune non prevede più una figura specifica come il *custos super leprosis expellendis* ma ugualmente stabilì nel codice di diritto municipale che se «la podestade e 'l capetanio» avessero trovato un lebbroso in città, nei sobborghi o nel contado di Perugia, dopo aver ottenuto il *consilium* di un medico, avrebbero dovuto predisporre un'inquisizione per accertare il fatto; appurata l'infrazione avrebbero dovuto costringere il *malsanus* a «de la citade e dei borghie e del contado de Peroscia uscire» e ad entrare nella comunità dell'ospedale *de Colle*. La denuncia poteva giungere «a quegnunque domandante» e la pena per la mancata attuazione di tale *statutum* era quantificata in cento lire di denari<sup>173</sup>.

Vi erano poi norme di esclusione da specifici ambiti di convivenza sociale. A Milano, ad esempio, negli statuti del 1396 fu inserito il divieto imposto ai locandieri di accogliere nei propri *hospitii* e *tabernae* «mal-sanum, nec aliam personam turpi et horribili infirmitate in sua carne detentam seu gravatam», pena dieci lire di terzioli. Anche in questo caso la denuncia poteva essere fatta da chiunque fosse informato dei fatti e il «notificator» avrebbe ottenuto «medietatem dicte pene»<sup>174</sup>. La

<sup>172</sup> *Statuto del comune di Perugia del 1279*, vol. I, cap. 269 [265B], pp. 266-267.

<sup>173</sup> *Statuto del comune e del popolo di Perugia del 1342 in volgare*, vol. I, Lib. I, cap. 51.2, pp. 209-210.

<sup>174</sup> Milano, Archivio dell'Ospedale Maggiore, *Codici*, n. 4, cap. 181, f. 229v; LA CAVA, *Igiene e sanità negli statuti di Milano*, n. 78, p. 89. Per le realtà di lebbrosi a Milano cfr. ALBINI, *Comunità di lebbrosi in Italia settentrionale*, pp. 151-158.

forza di molti di questi statuti, tesi a disciplinare l'esclusione sociale di alcune categorie di malati ritenuti fonte di possibili epidemie, risiedeva proprio nel coinvolgimento della cittadinanza stessa nelle procedure di denuncia, un coinvolgimento che faceva leva probabilmente più sulle paure inconsce dei cittadini e sul 'sentito dire' che su una reale conoscenza da parte di questi delle modalità di trasmissione delle malattie. Eccettuata la lebbra, nel dettato dello statuto però non si specificava quali fossero queste altre infermità considerate tanto terribili da essere ritenute motivo di separazione dal resto della comunità, ma, dato l'utilizzo di aggettivi quali *turpis* e *orribilis*, si può supporre fossero malattie cancrenose o che riguardavano ad ogni modo il deterioramento della cute o della carne.

In altri statuti cittadini, come quelli di Bergamo, invece, non si ritrovano per nulla misure di emarginizzazione sociale dei lebbrosi. Data la certa presenza di *malsani* anche in questa città, desumibile da altre fonti coeve, non è chiara la ragione di tale deficienza<sup>175</sup>. Probabilmente, nelle redazioni che si sono conservate – già di per sé parziali e frammentarie essendo istantanee di un dato contesto storico – non si ritenne indispensabile affrontare il problema o per l'esiguità del fenomeno o per la decadenza delle istituzioni assistenziali di riferimento<sup>176</sup>. A Bergamo, ad esempio, da un documento del 1271 si viene a conoscenza del fatto che al tempo della podesteria di Francesco della Torre si discusse nel Consiglio del comune in merito a una vertenza tra i lebbrosi dell'*hospitale et domus misellorum* e alcuni vicini di quartiere per un canaletto scavato sulla strada che portava a Osio dalla comunità di *malsani*. Alle richieste avanzate dai rappresentanti delle parti in causa uno dei due ufficiali deputati alla soluzione della controversia, il *dominus* Giacomo *de Madone*, propose che nessuno dovesse osare molestare i malati e sottrarre loro un diritto acquisito e che tale norma fosse inserita negli statuti citta-

<sup>175</sup> Per Bergamo cfr. M.T. BROLIS, *Dal potere al servizio. Assistenti e malati nel lebbrosario di Bergamo (secoli XII-XIII)*, in *Malsani. Lebbra e lebbrosi nel medioevo*, pp. 175-185.

<sup>176</sup> Come ha dimostrato lo studio di Maria Teresa Brolis, nel corso del XIII secolo, per quello che ci permettono di conoscere le fonti, i lebbrosi presenti nel lebbrosario di Bergamo variarono da un massimo di dodici, nel 1253, a un minimo di quattro nel 1294. La studiosa, a spiegazione della parabola discendente, osserva che se «la cifra iniziale rientra nella media di altri lebbrosari contemporanei» quella finale «è la spia di una progressiva decadenza» dell'ente (ivi, pp. 183-184).

dini<sup>177</sup>. È probabile, dunque, che la suddetta disposizione fosse stata annotata nel codice di diritto municipale ma non possedendone la redazione duecentesca non si può affermare ciò con certezza. Ad ogni modo, in entrambe le redazioni trecentesche non vi è traccia di ospedali dedicati all'assistenza dei *malsani* né tantomeno di norme disciplinanti la loro esclusione sociale.

Se il lebbroso può essere considerato, fra gli invalidi, l'«escluso sociale» per eccellenza – anche se, come notato, debbono essere riconosciute le dovute sfumature a seconda dei differenti contesti – vi furono anche altre tipologie di infermi cui furono indirizzate disposizioni specifiche volte a separarli dalla comunità cittadina. Tra questi si possono annoverare, ad esempio, i malati del cosiddetto fuoco di S. Antonio o *ignis sacer*<sup>178</sup>. Negli statuti parmensi del 1347 una norma specifica – unica per il suo genere tra quelle prese in considerazione – prevede, infatti, che il podestà fosse tenuto a «expellere de civitate, burgis et subburgis omnes et singulos qui paterentur infirmitate et morbum, qui dicitur beati Antonii». Ad essi erano associati anche coloro che «fingerent vel dicerent se pati dictam infirmitatem, et membra marciata sua vel corrosa ostendentes peterent elimoxinam sub nomine beati Antonii»<sup>179</sup>. Dunque, l'esclusione sociale era comminata, innanzitutto, a soggetti realmente affetti dal cosiddetto 'fuoco di S. Antonio', per ragioni che possono essere assimilate a quelle alla base delle norme per l'allontanamento dei *malsani*: in sintesi, la tutela della sanità e del decoro pubblici<sup>180</sup>. A ciò va aggiunto il fatto che, a partire soprattutto dal Duecento, in concomitanza con il processo di istituzionalizzazione dell'Ordine dei Canonici di S. Antonio di Vienne, questi malati entravano di norma nelle *domus* antoniane per risiedervi stabilmente,

<sup>177</sup> L'episodio è citato ivi, p. 177.

<sup>178</sup> Su questa malattia cfr. ora la puntuale ricostruzione di A. FOSCATI, *Il 'mal degli ardenti'. Per una storia culturale della malattie nel Medioevo*, in *Conoscenze mediche sul corpo come tramite di cultura tra Oriente ed Occidente*, a cura di A. Piras e P. Delaini, Milano-Udine 2010, pp. 49-81 e il più ampio saggio A. FOSCATI, *Ignis sacer. Una storia culturale del 'fuoco sacro' dall'antichità al Settecento*, Firenze 2013 (Micrologus' Library, 51).

<sup>179</sup> *Statuta communis Parmae ab anno MCCCXLVII*, Lib. IV, pp. 293-294.

<sup>180</sup> Sulla contagiosità di questa forma particolare di apostema cfr. FOSCATI, *Ignis sacer*, pp. 98-106. Sul concetto di trasmissibilità delle malattie nel Medioevo legato alle teorie aeriste o miasmatiche cfr. in generale D. JACQUART, *La médecine médiévale dans le cadre parisien, XIV<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle*, Paris 1998 (Penser la médecine), pp. 239-255.



come accadeva per i lebbrosi nei lebbrosari, e della raccolta di elemosina per far fronte alla loro assistenza si preoccupavano i *fratres* della comunità e non i malati<sup>181</sup>.

In più la norma colpiva i falsi ammalati del morbo di S. Antonio, vale a dire coloro che, simulando con astuzia infermità gravi mediante l'ostensione di finte cancrene o ulcere che potevano apparire simili all'apostema denominato *ignis sanctii Anthonii*, affollavano le chiese facendo la questua<sup>182</sup>. Il podestà «ad inveniendum tales personas» era tenuto, perciò, a «frequenter mittere» – segno che il problema doveva essere particolarmente rilevante – membri della propria famiglia «ad ecclesias in festivitibus principalibus, et quoscumque tales invenerint vel viderint teneantur non solum inde expellere, sed etiam de civitate,

<sup>181</sup> Il 16 dicembre 1244, da Lione, Innocenzo IV, rispondendo alla richiesta degli Antoniani i quali avevano sollecitato un intervento pontificio perché fosse loro facilitata la raccolta delle elemosine e perché fosse combattuto il fenomeno dei falsi questuanti, indirizzò al clero universale la *Cum igitur* nella quale pregò i vescovi e i sacerdoti tutti di dare il massimo sostegno ai *nuntii* inviati dal Maestro generale dell'Ordine di S. Antonio di Vienne per raccogliere denaro e beni utili per l'assistenza dei malati (Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, *Registra Vaticana* 21, n. 463, f. 175v). Il richiamo non andò a buon fine tanto che alla vigilia del I Concilio di Lione, il 13 giugno 1245, il papa fu costretto a un nuovo intervento in merito (ivi, n. 602, f. 197v). Ma fu dopo la conclusione dell'assise ecclesiastica che Innocenzo IV, sempre su richiesta dei rappresentanti dell'Ordine, intervenì duramente con la *Quia nimis excrescerent*, soprattutto per condannare quegli «iniquitatis filii» che «in adventionibus suis et fraudis astutiis Deum offendant, mortales decipiant, et gravi jactura pauperes scandalizent, se hospitalis ejusdem nuntios mentientes per mundi regiones diversas ipsius hospitalis nomine eleemosynas petere ac colligere non formidant» (ivi, n. 50, f. 220r). Sull'evoluzione dell'Ordine di S. Antonio di Vienne cfr. in particolare lo studio di A. MISCHLEWSKI, *Grundzüge der Geschichte des Antoniterordens bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts*, Köln-Wien 1976 (Bonner Beiträge zur Kirchengeschichte, 8). Per il contesto italiano, oltre alla voce di I. RUFFINO, *Canonici regolari di S. Agostino di S. Antonio*, in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, vol. II, Roma 1975, coll. 134-141 e ai recenti lavori di L. FENELLI, *Il Tau, il fuoco e il matale. I canonici regolari di Sant'Antonio Abate tra assistenza e devozione*, Spoleto 2006 (Uomini e mondi medievali, 9) e di R. VILLAMENA, «Religio Sancti Antonii Viennensis». *Gli Antoniani tra Medioevo ed età moderna*, «Bollettino della Deputazione di Storia patria per l'Umbria», 104/1 (2007), pp. 79-141, si veda il recentissimo saggio di E. FILIPPINI, *Questua e carità. I canonici di Sant'Antonio di Vienne nella Lombardia medievale*, Novara 2013 (Studi. Serie storica, 74), un capitolo del quale (*Al di là del Po: gli antoniani nella città di Parma*, pp. 129-154) è dedicato proprio alla realtà antoniana parmense nei secoli XIV-XV.

<sup>182</sup> FOSCATI, *Ignis sacer*, pp. 167-174.

burgis et suburgis». Inoltre, ogni sei mesi era tenuto a «facere cridari minutim per civitatem, burgos et subburgos quod nullus audeat recep-tare vel hospitari tales personas», pena venticinque lire parmensi<sup>183</sup>.

Poco più di dieci anni dopo la promulgazione di questi statuti, il 24 novembre 1358, Bernabò Visconti intervenne nuovamente in merito a tale questione chiedendo ai podestà e agli ufficiali viscontei di proteggere gli Antoniani, per i quali sembrava mostrare una particolare predilezione, e di condannare e incarcerare quei falsi questuanti che ricevevano offerte e donazioni «sub nomine et vocabulo beati Antonii»<sup>184</sup>. C'è da credere che il riferimento sia a quei «gaiuffos», contemplati nella disposizione del 1347, che fingendo di essere ammalati del morbo di S. Antonio ne approfittavano, sottraendo le elemosine ai veri indigenti. La pena prevista per questi pseudo-deformi o pseudo-cancrenosi era molto dura: dovevano essere esposti nelle piazze per un giorno intero legati a una colonna. La punizione assumeva, dunque, la forma di una vera e propria pena del contrappasso: gli *iniquitatis filii*, come li aveva definiti Innocenzo IV nel 1245, che imitavano i veri malati e bisognosi, ostendendo finte piaghe per suscitare la pietà dei cittadini, sarebbero stato ostesi loro stessi per un intero giorno prima di essere cacciati dalla città.

Questa norma permette di introdurre a un'ultima tipologia di disposizioni volte ad allontanare dalla città categorie di persone diverse, che possono ugualmente essere tutte accomunate alle idee di vagabondaggio e mendicizia, tra le quali vi erano anche infermi affetti da malattie congenite, come i ciechi, o amputati agli arti a seguito di procedimenti giudiziari, divenuti dunque a tutti gli effetti invalidi permanenti. Lo scopo di tali direttive, come avevano già mostrato in modo convincente gli studi di Bronisław Geremek, sembra corrispondere a quella tendenza, sviluppatasi tra tardo Medioevo e prima età moderna nella maggior parte dei contesti cittadini europei, di emarginalizzare i 'senza dimora', i vagabondi, i mendicanti<sup>185</sup>. Spesso tra questi diseredati, esclusi dalla società, furono compresi anche malati veri e propri, a conferma del fat-

<sup>183</sup> *Statuta communis Parmae ab anno MCCCXLVII*, Lib. IV, pp. 293-294.

<sup>184</sup> Parma, Archivio di Stato, *Antichi Ospizi di Parma, Ospedale Rodolfo Tanzi*, b. 7, lettera di Bernabò Visconti, 21 giugno 1359, contenente copia della lettera del 24 novembre 1358, citata in FILIPPINI, *Questua e carità*, pp. 131-132.

<sup>185</sup> Cfr. B. GEREMEK, *Mendicanti e miserabili nell'Europa moderna (1350-1600)*, Roma 1980 (Bibliotheca biographica. Sezione storico-antropologica, 12); ID., *La pietà e la forza. Storia della miseria e della carità in Europa*, Roma-Bari 1986 (Storia e società); ID., *Uomini senza padrone. Poveri e marginali tra medioevo e età moderna*, Torino 1992 (Biblioteca di cultura storica, 194).

to che l'infermo, nel periodo a cavaliere tra i secoli XIII e XVI, andò configurandosi nell'immaginario comune anche come un emarginato da guardare con sospetto perché potenziale ragione di disordine pubblico.

Tra gli statuti considerati ve ne sono quattro che contemplano norme di tal genere nei quali gli infermi, oggetto di esclusione sociale, in questo caso sono i ciechi<sup>186</sup>. Negli statuti di Verona del 1276 un'aggiunta al capitolo CCLIV, dedicato non per nulla all'esclusione dalla città dei lebbrosi e alla loro reclusione nella comunità di S. Giacomo, stabiliva «quod nullus orbus, timonessa, gaiuffus vel gaiuffa debeant intrare in civitate Verone vel stare nec super pontes vel apud portas civitatis» e che nessuno osasse ospitarli in casa o nelle locande della città, pena cento soldi<sup>187</sup>. La stessa norma è ripresa nella medesima forma anche nella redazione trecentesca degli statuti<sup>188</sup>. Ugualmente, in entrambe le raccolte statutarie trecentesche di Bergamo fu inserita una norma specifica che stabiliva «quod orbi non veniant nec stent nec habitent in civitate nec suburbii Pergami, excepto in Broseta»<sup>189</sup>.

Maria Teresa Brolis, nel contesto del suo lavoro sul lebbrosario bergamasco, ha interpretato questo *statutum* come rivolto agli orfanelli<sup>190</sup>. Se è vero che in latino il sostantivo *orbus* significa anche orfano, in funzione aggettivale il medesimo lemma designa anche un soggetto affetto da cecità. Il Du Cange nel suo *Glossarium* rende il termine *orbus* con i rispettivi *obscurus*, *tenebrosus*, vale a dire con aggettivi che richiamano situazioni di mancanza di luce<sup>191</sup>.

Diverse sono le ragioni, perciò, che fanno propendere per un'interpretazione diversa degli statuti considerati. Innanzitutto, gli orfani, insieme a vedove e poveri, furono da sempre oggetto di attenzione

<sup>186</sup> Si veda J.U. BÜTTNER, *Die Strafe der Blendung und das Leben blinder Menschen*, «Medizin, Gesellschaft und Geschichte», 28 (2010), pp. 47-72 e K.-P. HORN, *Das Lachen der Anderen. Hohn und Spott im Umgang mit blinden Menschen im Spätmittelalter*, in *Phänomene der „Behinderung“*, pp. 307-320.

<sup>187</sup> *Gli statuti veronesi del 1276*, vol. I, cap. 254, p. 200.

<sup>188</sup> *Statuti di Verona del 1327*, vol. I, Lib. I, cap. 261, p. 253.

<sup>189</sup> *Lo statuto di Bergamo del 1331*, collatio VIII, cap. 14, p. 130; *Lo statuto di Bergamo del 1353*, collatio VII, cap. 21, p. 147.

<sup>190</sup> In riferimento alla zona della 'Broseta', la studiosa osserva che in essa «doveva essere accolta l'infanzia abbandonata, come prevedono gli Statuti comunali trecenteschi, che vietavano agli orfani di girare, stare, abitare, nei borghi e nella città di Bergamo»: BROLIS, *Dal potere al servizio*, pp. 176-177, n. 16.

<sup>191</sup> *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, ed. Ch. Du Cange, vol. VI, Graz 1954, p. 56.

privilegiata da parte sia delle autorità politiche sia ecclesiastiche: è dunque difficile pensare che vi fossero norme che impedissero loro l'accesso alla città. Quale poteva essere la ragione di tale esclusione? Quale pericolo potevano celare degli orfani? In secondo luogo, che tali *statuta* disciplinassero il divieto del vagabondaggio e dell'accattonaggio è confermato dal fatto che in questo tipo di disposizioni gli *orbi* erano di norma associati ai *gaiuffi*, vale a dire a quei pezzenti che, preferendo vivere di elemosina piuttosto che del lavoro delle proprie mani, diventavano oggetto di sospetti da parte delle autorità preposte al controllo dell'ordine pubblico. Infine, la comparazione con norme contenute in altri statuti cittadini, qui non considerati nella loro totalità, conferma che il termine *orbis* non solo possa ma debba essere tradotto con 'cieco': negli statuti bolognesi del 1288, ad esempio, nella rubrica relativa a *De pena tenentis leprosos, cecos, assidratos, et hiiis similis*, oltre all'esclusione dei lebbrosi si stabiliva che «nullos in civitate vel burgis vel prope circlam per quinquaginta perticas in domo sua propria vel conducta» potesse ospitare «cecos vel orbos, vel alios qui faciunt et se esse fingunt avoculos vel qui se tingunt orbis» – cecità reali e cecità simulate dunque – e anche «qui se faciunt penitenciales deferendo circlos ad brachia vel alibi deferendo, vel matarellos imbolletatos» – finti storpi o mutilati – o «manchos pedibus vel alio membro», vale a dire infermi reali<sup>192</sup>; ugualmente, a Pisa agli «infectos, sive leprosos» non era permesso entrare in città così come a «ceci omnes, claudi, et omnes alii qui sunt in aliquo membro debilitati occasione furti, vel maleficii» che non fossero cittadini pisani<sup>193</sup>; a Cremona, infine, uno *statutum* del 1339, dedicato a *De gajuffis expelendis de civitate Cremonae*, prevedeva anch'esso l'allontanamento coatto di *gaglioffi* così definiti: «et inteligantur gaiuffi cechi forenses, sinancati forenses et illi qui portant bissas et serpentes et dicunt se habere gratiam Sancti Pauli et alterius sancti»<sup>194</sup>. A Pisa e Cremona,

<sup>192</sup> *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli e P. Sella, vol. I, Città del Vaticano 1937 (Studi e Testi, 73), Lib. IV, rub. 71, pp. 230-231.

<sup>193</sup> *Statuti inediti della città di Pisa dal secolo XII al XIV*, a cura di F. Bonaini, vol. I, Firenze 1854, Lib. III, rub. 51, p. 436.

<sup>194</sup> *Statuta et ordinamenta Comunis Cremonae facta et compilata currente anno Domini MCCCXXXIX*, a cura di U. Gualazzini, Milano 1952 (Corpus statutorum, 1), rub. 35, p. 260. Nel 1388, poi, furono eliminati dal novero dei *gaglioffi* sia i ciechi sia gli sciancati stranieri (ivi, p. 261, n. 4), a dimostrazione della difficoltà incontrata dalle autorità comunali per definire il problema dell'infermità entro il quadro più generale della marginalità.

dunque, erano esclusi quegli infermi segnati per il loro essere vagabondi ma anche stranieri.

In queste disposizioni volte a colpire il fenomeno della mendicizia fuori controllo furono equiparate, dunque, infermità vere e simulate, quasi a dimostrazione delle difficoltà che le istituzioni cittadine dovettero incontrare nel disciplinare la marginalità, distinguendo l'*homo* realmente *debilis* e bisognoso di sostegno e difesa da colui che, fingendosi *debilis*, rubava, secondo l'immagine innocenziana, agli uomini e a Dio.

## 6. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce del percorso fatto, si può osservare, sintetizzando quanto già emerso, che il problema dell'infermità fisica e mentale fu disciplinato giuridicamente dalle autorità comunali seguendo una duplice strategia: inclusiva ed esclusiva. Alla prima appartengono le norme di assistenza giuridica – tramite tutela legale ed esenzione fiscale – di quei soggetti che, sorpassata la soglia di morbidità e divenuti a tutti gli effetti *debiles*, *miserabiles*, *pauperes*, non erano più in grado – o non lo erano mai stati fin dalla nascita – di esercitare pienamente la propria capacità giuridica. Essa era, perciò, delegata a tutori indicati, dapprima, in quell'ambito familiare che era il contesto più prossimo dove i *debiles* trovavano protezione; se questo non sussisteva o abbandonava l'infermo per qualsiasi ragione allora erano le istituzioni, mediante la nomina di tutori terzi, a preoccuparsi della curatela degli infermi. Non vanno, naturalmente, dimenticati poi tutti quei corpi intermedi della società medievale, come confraternite e *universitates* di mestiere, che, secondo una logica strettamente corporativa, funsero anch'essi da contesti protettivi nel caso in cui i propri membri di appartenenza si fossero trovati in situazioni di disagio. Se, poi, le invalidità erano particolarmente gravi, l'ospedalizzazione risultava un'altra via per offrire assistenza. La legislazione perciò prevede ordinamenti specifici a sostegno degli enti, di matrice ecclesiastica o laica, che offrivano in seno alla comunità un simile soccorso. Tale strategia pluriforme rappresenta un affresco interessante e particolarmente dinamico di quella religiosità civica che pervase la vita delle città italiane tra XII e XIV secolo e al contempo di quella *cura civium* che fu uno dei principali scopi delle istituzioni preposte alla loro guida.

Alla seconda strategia, quella esclusiva, appartengono invece quegli *statuta* rivolti a malati di morbi particolari, come la lebbra o l'*ignis Sancti Antonii*, ritenuti minacce pericolose per la salute pubblica. La

paura del contagio giocò in questi casi un ruolo importante, anche se, come già esplicitato, l'esclusione non fu sempre totale. Il respingere il malato piagato fuori dalle mura della città poi era sì fatto a tutela della comunità ma anche dell'infermo stesso il quale, inserito nella comunità del lebbrosario o in quella antoniana, poteva trovare assistenza sicura e poteva vedere tutelati i propri beni. Oltretutto, egli era inserito in un contesto dove la propria condizione d'infermità diveniva addirittura occasione di *imitatio Christi*<sup>195</sup>. Un discorso diverso, invece, riguarda la situazione di quegli infermi, come ciechi e storpi, cui era impedito per legge l'ingresso e la circolazione in città. In questo caso non era tanto la malattia ad essere 'incriminata' quanto le pratiche di accattonaggio e vagabondaggio, viste con sospetto sempre maggiore nel tardo Medioevo. Ciò avvenne non solo per motivi di ordine pubblico ma anche perché spesso, dietro apparenti situazioni di infermità, si celavano frodi e raggiri. Le autorità, tuttavia, con l'intento di punire le pseudo-invalidità non seppero sempre distinguere tra il vero e il falso. Ne sono un esempio le norme di esclusione dei ciechi a Bergamo, Verona, Bologna e Cremona, nelle quali oltretutto nell'esclusione dell'infermo giocò un ruolo non secondario il fatto di essere indiziato come 'straniero'. Sembra, dunque, che ogni città si sia preoccupata di tutelare, difendere e assistere i 'propri' infermi respingendo quelli *forenses*.

Ad ogni modo, includere ed escludere non appaiono due strategie contraddittorie ma due vie per realizzare quell'unica tensione all'ordine che costituì uno dei motori principali della convivenza civica bassomedievale.

<sup>195</sup> F.-O. TOUATI, *Le léproseries aux XII<sup>ème</sup> et XIII<sup>ème</sup> siècles, lieux de conversion?*, in ID., N. BÉRIOU, *Voluntate Dei leprosus. Les lépreux entre conversion et exclusion aux XII<sup>ème</sup> et XIII<sup>ème</sup> siècles*, Spoleto 1991 (Testi, studi, strumenti, 4), pp. 3-31.

## INDICE GENERALE

Nota del curatore .....	pag. VII
AGOSTINO PARAVICINI BAGLIANI, Introduzione .....	» IX
 <i>Diritto, leggi, norme</i>	
PAOLO OSTINELLI, I chierici e il <i>defectus corporis</i> . Definizioni canonistiche, suppliche, dispense .....	» 3
PIETRO SILANOS, <i>Homo debilis in civitate</i> . Infermità fisiche e mentali nello spettro della legislazione statutaria dei comuni cittadini italiani.....	» 31
GIAN MARIA VARANINI, Imperfezioni fisiche, esenzioni dagli obblighi militari, segnali di identità. Tipologie documentarie e popolazione maschile (Italia, sec. XIV-XV) .....	» 93
ANDREA ZORZI, Menomare e sfigurare come atti di giustizia .....	» 119
 <i>Deformità e malattia</i>	
ELISA ANDRETTA, Varietà, rarità, deformità nella letteratura anatomica cinquecentesca.....	» 137
MARIACARLA GADEBUSCH, I denasati e i medici. Discussioni sulla funzione di una protuberanza più o meno necessaria .....	» 159
JOSEPH ZIEGLER, <i>Cuius facies est deformis, mores habere bonos non potest nisi raro</i> : Reflections on the Notion of Deformity in Medieval Learned Physiognomy .....	» 181
 <i>Immaginare e interpretare simbolicamente</i>	
FAUSTA PICCOLI, La raffigurazione della deformità nell'arte dell'Italia settentrionale nel XIV secolo .....	» 199
FRANCESCO SALVESTRINI, 'Mostri', 'deformi', 'mirabili figure'. Menomazioni fisiche e nascite mostruose nelle fonti cronistiche del Medioevo e della prima età moderna .....	» 267
MARINA MONTESANO, I mostri nel folklore .....	» 291
CARLO DONÀ, Variabili difformità: polisemia della deformità e del nanismo nella cultura del Medioevo, dall'arazzo di Bayeux al romanzo cortese.....	» 313
 <i>Alterità</i>	
DAVIDE CANFORA, Immagini umanistiche del <i>monstrum</i> .....	» 345
ILARIA SABBATINI, «Tutti erano ignudi e tutti neri». La fisiognomica dell'alterità musulmana .....	» 355
LETIZIA PELLEGRINI, La deformità fisica nelle fonti agiografiche del basso Medioevo .....	» 391
GHERARDO ORTALLI, Qualche nota per nuovi percorsi di ricerca .....	» 415
 <i>Indici</i>	
INDICE ONOMASTICO .....	» 427
INDICE TOPONOMASTICO.....	» 447

Gian Maria Varanini (a cura di), *Deformità fisica e identità della persona tra medioevo ed età moderna. Atti del XIV Convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo. San Miniato 21-23 settembre 2012*, ISBN 978-88-6655-845-3 (print) ISBN 978-88-6655-846-0 (online PDF) ISBN 978-88-6655-847-7 (online EPUB)

© 2015 Firenze University Press